

**Allegato B alla delibera n. 205/25/CONS**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

**ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL CODICE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del \_\_\_\_ 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* (CCEE o Codice UE);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come da ultimo modificato con delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli *Orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, *relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la delibera n. 406/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici*”;

VISTA la delibera n. 420/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber*”;

VISTA la delibera n. 74/23/CONS, del 16 marzo 2023, recante “*Approvazione dei Listini dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree individuate dal Piano Italia a 1 Giga dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A.) beneficiario di aiuti di Stato*”;

VISTA la delibera n. 11/23/CIR, del 4 aprile 2023, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra gli ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination) di TIM*”;

VISTA la delibera n. 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, recante “*Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS*”;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla promozione normativa della connettività Gigabit (*Raccomandazione Gigabit*) del 6 febbraio 2024 (C/2024/0523 final);

VISTA la delibera n. 15/24/CIR, del 30 aprile 2024, recante “*Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata*”;

*(Circuiti Terminating, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi Interni di Centrale) per gli anni 2022 e 2023”;*

VISTA la delibera n. 19/24/CIR, del 12 giugno 2024, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, Backhaul, VULA, Bitstream rame e Bitstream NGA) per gli anni 2022 e 2023”;*

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit), che si applica a decorrere dal 12 novembre 2025 salvo specifiche previsioni;*

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, sostituita dal Regolamento sull’infrastruttura Gigabit che tuttavia si applica a decorrere dal 12 novembre 2025 salvo specifiche previsioni;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la notifica ai sensi dell’articolo 89 del Codice del progetto di separazione strutturale volontaria della rete fissa di accesso di TIM S.p.A. (di seguito, TIM), del 19 gennaio 2024, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 19026;

CONSIDERATO l’articolo 89, comma 2, del Codice, che prevede che l’Autorità valuti l’effetto del progetto di separazione sugli obblighi normativi esistenti e, a tal fine, conduca un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78 del Codice, relativa all’analisi dei mercati, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice;

VISTE le Linee guida del BEREC sulla separazione funzionale, del febbraio 2011, “*BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*” BoR (10) 44 Rev1;

CONSIDERATO che, in base alle indicazioni del BEREC, l’Autorità ha svolto un’analisi preliminare del progetto di separazione notificato nell’ambito della quale ha richiesto una serie di documenti integrativi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari alla valutazione dello stesso;

CONSIDERATO che, in data 30 maggio 2024, la Commissione europea ha approvato con decisione ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento 139/2004 – pubblicata in data 5 settembre 2024 – l'operazione di concentrazione (notificata in data 19 aprile 2024) concernente l'acquisizione da parte di Optics Bidco S.r.l., società appartenente al Fondo KKR, dell'infrastruttura di rete fissa di TIM, e, più precisamente, degli *asset* di rete primaria da essa direttamente detenuti, oltre alla quota di maggioranza nella società FiberCop S.p.A., proprietaria della rete secondaria di TIM;

VISTA la lettera di TIM del 1° luglio 2024 (Prot. 182344 del 2 luglio 2024), con la quale l'operatore ha comunicato che in tale data KKR e TIM hanno dato esecuzione all'operazione approvata dalla Commissione europea, che TIM ha trasferito il proprio ramo d'azienda di cui sopra alla controparte e che, pertanto, TIM non è più titolare di rete fissa e cessa di essere un operatore verticalmente integrato;

CONSIDERATA le lettere del 23 luglio 2024 (Prot. 0202277 e Prot. 0202312) con le quali FiberCop S.p.A. ha trasmesso, rispettivamente, i documenti richiesti dall'Autorità concernenti l'operazione di separazione della rete (in particolare il *Transaction Agreement* e il *Master Service Agreement*) e il documento “*Acquisizione da parte di FiberCop e nuovo assetto di separazione proprietaria della rete di accesso fissa - Comunicazione FiberCop successiva alla notifica di TIM ex art. 89 CCE del 19 gennaio 2024*”, volto ad integrare e chiarire i contenuti della notifica del progetto di separazione della rete di accesso effettuata da TIM in data 19 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 89 del Codice;

CONSIDERATA la successiva lettera del 26 agosto 2024 (Protocollo n. 0223069) con cui FiberCop S.p.A. ha trasmesso una versione aggiornata – rispetto a quella trasmessa in data 23 luglio 2024 – del documento “*Acquisizione da parte di FiberCop e nuovo assetto di separazione proprietaria della rete di accesso fissa - Comunicazione FiberCop successiva alla notifica di TIM ex art. 89 CCE del 19 gennaio 2024*” nonché la versione pubblicabile di tale documento illustrativo della separazione;

CONSIDERATO che l'Autorità, tenuto conto della separazione strutturale della rete di accesso di TIM, è tenuta a procedere ad un vaglio più approfondito della stessa nell'ambito di una nuova analisi dei mercati dell'accesso come previsto dall'articolo 89 del Codice;

VISTA la delibera n. 315/24/CONS dell'11 settembre 2024 di avvio del procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice in considerazione della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM;

VISTA la delibera n. 406/24/CONS del 23 ottobre 2024 recante “*Provvedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 33, comma 8 del Codice - nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 315/24/CONS - concernente la sospensione dell'applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A. a seguito della cessione della rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 38/24/CIR, del 13 novembre 2024, recante “*Valutazione dell’offerta di FiberCop S.p.A. dei servizi passivi di accesso all’ingrosso su fibra ottica ai sensi degli art. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS*”;

VISTA la delibera n. 15/25/CIR, dell’8 aprile 2025, recante “*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica nazionale concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (Mercato 1B) per gli anni 2024 e 2025*”;

VISTA la delibera n. 31/25/CIR, del 23 luglio 2025, recante “*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica nazionale concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi Interni di Centrale) - Mercato 2B - per gli anni 2024 e 2025*”;

VISTO il provvedimento dell’AGCM n. 13414 del 17 dicembre 2024 concernente l’istruttoria I850 *ACCORDI FIBERCOP*, con cui si dispone la revoca degli impegni resi vincolanti dall’AGCM con delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022.

VISTO altresì il provvedimento dell’AGCM n. 31415 di avvio dell’istruttoria I874 - *MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP*, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;

VISTA la delibera n. 103/25/CONS, del 16 aprile 2025, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente la verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di “operatore wholesale only” ai sensi dell’articolo 91 del Codice*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 103/25/CONS, singolarmente dall’Associazione Italiana *Internet Provider* (AIIP), dalla Coalizione del *Cloud e Fixed Wireless Access* (CFWA), dalla *European Competitive Telecommunications Association* (ECTA) e dalle società BrainBox S.r.l., Colt Technology Services S.p.A., DIGI Italy S.r.l., Iliad S.p.A., Isiline S.r.l., FiberCop S.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vianova S.p.A., Wind Tre S.p.A. e, congiuntamente, da Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione di AIIP e delle società, FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. (istanza di audizione congiunta), Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Vianova S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 19 maggio 2025, la società Vianova S.p.A.; in data 20 maggio 2025, la società Wind Tre S.p.A.; in data 21 maggio 2025, le società Open Fiber S.p.A. e TIM S.p.A.; in data 22 maggio 2025, congiuntamente, le società Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.; in data 23 maggio 2025, la società Colt Technology Services

S.p.A.; in data 26 maggio 2025, la società Iliad Italia S.p.A.; in data 27 maggio 2025, la società Retelit S.p.A. e l'Associazione AIPP; in data 28 maggio 2025, le società Sky Italia S.r.l. e FiberCop S.p.A.;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito al documento recante la *Verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di "operatore wholesale only" ai sensi dell'articolo 91 del Codice* di cui all'Allegato B della delibera n. 103/25/CONS (parere S5234) trasmesso all'Autorità in data 15/05/2025 (prot. n. 0120916);

VISTA la notifica alla Commissione europea della *verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di "operatore wholesale only" ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice* (Caso n. IT\_2025\_2586-2587);

VISTA la lettera della Commissione europea del 18 luglio 2025 relativa alla *Verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di "operatore wholesale only" ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice* notificata dall'Autorità alla Commissione europea ed agli Stati membri in data 18 giugno 2025 (Casi IT/2025/2586-2587);

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....</b>	<b>9</b>
<b>1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE .....</b>	<b>13</b>
<b>2. LA SEPARAZIONE STRUTTURALE DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM .....</b>	<b>26</b>
<b>3. RICHIESTE DI INFORMAZIONI AGLI OPERATORI .....</b>	<b>31</b>
<b>4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA .....</b>	<b>32</b>
<b>5. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE .....</b>	<b>33</b>
<b>5.1. CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DEL PRODOTTO .....</b>	<b>33</b>
<b>5.2. DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA .....</b>	<b>34</b>
<b>5.3. I MERCATI RILEVANTI GEOGRAFICI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA .....</b>	<b>35</b>
<b>6. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO .....</b>	<b>36</b>
<b>7. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA IN CAPO ALL'OPERATORE SMP DELLE CONDIZIONI DI "OPERATORE WHOLESALE ONLY" AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DEL CODICE.....</b>	<b>38</b>
<b>8. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI</b>	<b>39</b>
<b>8.1. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI 1A E 2A.....</b>	<b>43</b>
<b>8.2. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI 1B E 2B .....</b>	<b>43</b>
<b>8.3. CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI CUI ALLA DELIBERA N. 406/24/CONS E REVOCA DEGLI OBBLIGHI PER TIM .....</b>	<b>43</b>

## **DOCUMENTI ALLEGATI E RELATIVI ANNESSI DEL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

- 1. DOCUMENTO I** – *“Le tecnologie di accesso alla rete fissa”*.
- 2. DOCUMENTO II** – *“Definizione merceologica dei mercati rilevanti”*.
- 3. DOCUMENTO III** – *“Definizione geografica dei mercati rilevanti”*.
- 4. DOCUMENTO IV** – *“Analisi del significativo potere di mercato”*.
- 5. DOCUMENTO V** – *“Verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di “operatore wholesale only” ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Codice”*.
- 6. DOCUMENTO VI** – *“Declinazione degli obblighi regolamentari”*.
  - **Annesso 1 AL DOCUMENTO VI** – *“Disaggregazione dei servizi accessori (provisioning ed assurance)”*.
  - **Annesso 2 AL DOCUMENTO VI** – *“Revisione dei Key Performance Indicators – KPI”*.

## 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1. La presente analisi di mercato ha per oggetto i seguenti mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa: *i*) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 1 della raccomandazione n. 2020/2245); *ii*) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 della raccomandazione n. 2020/2245). Attualmente tali mercati sono soggetti a regolamentazione *ex ante* ai sensi della delibera n. 114/24/CONS.

2. Prima di procedere con l'analisi coordinata dei suddetti mercati, l'Autorità ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo e regolamentare vigente.

### 1.1. Il quadro di riferimento normativo

3. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CCEE o Codice UE).

4. La direttiva (UE) 2018/1972 è stata recepita nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (di seguito, “Codice”).

5. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle direttive europee.

6. In particolare, la Raccomandazione n. 2020/2245 individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione *ex ante* (di seguito denominata “Raccomandazione” o “raccomandazione sui mercati rilevanti”)<sup>1</sup>.

7. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* e, ove ricorrano particolari circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione. Le ANR sono comunque tenute ad analizzare i mercati che non sono indicati nella Raccomandazione se regolamentati nel proprio territorio sulla base di precedenti analisi di mercato.

8. La Raccomandazione – che sostituisce la precedente Raccomandazione 2014/710/UE (di seguito denominata “precedente Raccomandazione”) – individua i seguenti due mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni

---

<sup>1</sup> In GUUE L 439/23 del 18 dicembre 2020.

elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*:

- mercato 1 - il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa;
- mercato 2 - il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

9. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalla Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli Orientamenti della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica che forniscono le indicazioni che le ANR devono seguire per lo svolgimento delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi (di seguito anche "Orientamenti" o "Linee guida SMP").

10. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati dei servizi di accesso alla rete in postazione fissa, la Commissione ha adottato il 6 febbraio 2024 la Raccomandazione sulla promozione normativa della connettività Gigabit ("Raccomandazione Gigabit" C(2024) 523) che sostituisce la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) ("Raccomandazione NGA") e la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga ("Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione"), tenuto conto del nuovo quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche definito dal CCEE<sup>2</sup>.

11. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione (UE) 2021/554 relativa alla forma, al contenuto, ai termini ed al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'articolo 32 del CCEE, adottata il 30 marzo 2021, che stabilisce gli aspetti procedurali relativi alla notifica alla Commissione dei progetti di misure regolamentari.

12. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

---

<sup>2</sup> <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/gigabit-connectivity-recommendation>.

Nel corso del processo di adozione della Raccomandazione, il BEREC ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione del 23 febbraio 2023, *Cfr.* BoR (23) 83, BEREC *Opinion on the Draft Gigabit Connectivity Recommendation*, pubblicata il 5 maggio 2023. <https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/berec-publishes-its-opinion-on-the-draft-gigabit-recommendation>.

13. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi, le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

14. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e gli Orientamenti. Tuttavia, considerato l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione *ex ante*, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

15. Significativo rilievo assume ancora oggi il decreto legislativo n. 33/2016 del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 1° luglio 2016 – che ha attuato la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – volto ad incentivare lo sviluppo delle nuove infrastrutture NGA mediante la riduzione dell'entità dei costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e, di conseguenza, dei costi sociali e ambientali ad esse collegati<sup>3</sup>. La Direttiva in è stata tuttavia sostituita dal Regolamento “*Gigabit Infrastructure Act*” (GIA) dell'11 maggio 2024, che ha di fatto abrogato la Direttiva, che sarà progressivamente sostituita man mano che il Regolamento diventerà attuativo. Il Regolamento diventerà applicativo nei Paesi Membri – senza necessità di un recepimento a livello nazionale – a partire dal 12 novembre 2025 per la maggior parte delle previsioni; alcune previsioni, infatti, troveranno applicazione in fasi successive, in particolare a partire dal 12 febbraio e dal 12 maggio 2026. Fino a tali date, pertanto, la Direttiva resta in vigore almeno parzialmente.

Come per la BCRD, l'obiettivo generale del GIA è ridurre i costi di implementazione delle reti ad altissima capacità, pertanto esso copre gran parte dello stesso ambito della BCRD, ma con un campo di applicazione ampliato. Il GIA prevede inoltre un'applicazione più stringente delle misure, ed un *focus* specifico sulle VHCN; il GIA, come detto, è infatti un Regolamento direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri, che non richiede la trasposizione nel diritto nazionale.

---

<sup>3</sup> La Direttiva si muove su quattro “pilastri” principali: *i*) l'accesso alle infrastrutture esistenti mediante l'imposizione di un obbligo in capo ai gestori delle infrastrutture (non solo per telecomunicazioni, ma anche infrastrutture per servizi di distribuzione gas, elettricità, riscaldamento, acqua e per servizi di trasporto pubblico); *ii*) il coordinamento dei lavori per opere civili per l'installazione di infrastrutture per la banda ultra-larga; *iii*) la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture per la banda ultra-larga; *iv*) la predisposizione dei palazzi alla fornitura di servizi a banda ultra-larga e l'accesso alle relative infrastrutture di cablaggio.

Il GIA stabilisce dei requisiti minimi, oltre ai quali ogni Stati Membro può adottare, sotto opportune condizioni, delle misure aggiuntive al Regolamento per gestire situazioni specifiche del Paese<sup>4</sup>.

Il GIA garantisce agli operatori di comunicazioni elettroniche l'accesso a una vasta gamma di infrastrutture, incluse quelle non destinate in origine alle comunicazioni, come sistemi fognari, cavidotti, palificate di operatori energetici e altre *utility*. Il GIA inoltre garantisce l'accesso anche ad infrastrutture pubbliche quali edifici pubblici o arredi urbani, e si applica anche alle imprese, come le *tower company*, che gestiscono infrastrutture che consentono l'installazione di apparecchiature 5G, le quali sono tenute a negoziare in buona fede la fornitura di servizi di accesso.

L'attuazione del GIA prevede un significativo ruolo del BEREC, che dovrà pubblicare, in coordinamento con la Commissione, alcune linee guida per le imprese private e per gli enti pubblici circa le modalità attuative del GIA (linee guida per il coordinamento dei lavori civili e linee guida per l'accesso alle infrastrutture di palazzo). Sebbene le linee guida non saranno legalmente vincolanti, saranno tenute pienamente in conto dai *Dispute Settlements Bodies* designati alla risoluzione delle controversie nell'ambito di applicazione del GIA. Le linee guida dovranno essere adottate dal BEREC entro il 12 novembre 2025.

Infine, la Commissione potrà individuare delle linee guida per l'implementazione delle misure di accesso alle infrastrutture fisiche, riguardanti, *inter alia*, l'applicazione di condizioni di accesso eque e ragionevoli.

16. In aggiunta, ai fini del presente procedimento istruttorio, assume particolare importanza l'articolo 89 del Codice. Tale articolo del Codice obbliga, al comma 1, le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato (SMP) in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 del Codice di informare “*l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione*”.

17. L'Autorità è chiamata, ai sensi del successivo comma 2, a valutare l'effetto della predetta separazione sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine,

---

<sup>4</sup> Non è possibile, tuttavia, prevedere alcuna misura nazionale aggiuntiva riguardante: i) il rifiuto di accesso alle infrastrutture fisiche e agli edifici pubblici; ii) la trasparenza sulle infrastrutture fisiche e sui lavori civili; iii) il coordinamento dei lavori civili; iv) le infrastrutture fisiche interne agli edifici.

l'Autorità deve condurre un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78 del Codice.

18. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'entità commerciale separata (dal punto di vista giuridico o operativo) che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere soggetta, se del caso, ad uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli eventuali impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.

19. Al fine di permettere all'Autorità di avviare la suddetta analisi coordinata disponendo di tutti gli elementi circa il progetto di separazione, nonché di evitare che lo strumento della comunicazione ai sensi dell'articolo 89 venga utilizzato dall'operatore con finalità dilatorie rispetto alle attività regolamentari, il BEREC, nelle linee guida sulla separazione funzionale del febbraio 2011, suggerisce di condurre, a seguito della comunicazione del progetto di separazione, una valutazione preliminare dello stesso per capire l'affidabilità/serietà dell'annunciata separazione e di dare avvio all'analisi coordinata solo se tale valutazione preliminare abbia esito positivo.

20. Infine, si segnala un'altra disposizione del Codice particolarmente rilevante ai fini della presente analisi ossia l'articolo 91 che, al comma 1, disciplina l'ipotesi in cui l'operatore SMP sia attivo unicamente sul mercato all'ingrosso (presentando due caratteristiche specifiche ossia:

- la non operatività dell'impresa (anche attraverso controllate e controllanti) nei mercati *retail* dei servizi di comunicazione elettronica;
- la mancanza di relazioni contrattuali di "esclusiva" con imprese che operano nei mercati *retail*.

Se tali caratteristiche (che saranno illustrate nel dettaglio nella sezione 7) risultano presenti, l'Autorità può imporre, tenuto conto del principio di proporzionalità, solo obblighi di accesso e non discriminazione o inerenti a prezzi equi e ragionevoli "*se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato*".

## **1.2. Il quadro di riferimento regolamentare**

21. La presente analisi di mercato ha per oggetto i seguenti mercati dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa, attualmente sottoposti alla regolamentazione *ex ante* imposta con la delibera n. 114/24/CONS:

- i. il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1 della Raccomandazione);

- i. il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 della Raccomandazione).

22. Di seguito, si illustra la regolamentazione asimmetrica (ossia imposta in capo all'operatore SMP) adottata con la delibera n. 114/24/CONS, che teneva conto altresì del progetto di separazione volontaria legale della rete di accesso di TIM notificato da quest'ultima all'Autorità nel mese di settembre del 2020 ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice previgente<sup>5</sup>. Tale progetto è stato poi integrato e comunicato nella nuova versione all'Autorità il 25 novembre 2020. Con la delibera n. 114/24/CONS l'Autorità concludeva, infatti, l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa richiesta dal Codice, comprensiva della valutazione dell'impatto regolamentare dell'assetto societario proposto dall'operatore *incumbent*. Nell'analisi coordinata l'Autorità sosteneva che, sebbene la separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM potesse alleviare – sotto certi aspetti – alcune problematiche competitive connesse all'integrazione verticale dell'operatore ed al controllo di infrastrutture essenziali, permanevano notevoli elementi che potevano conferire allo stesso un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dai concorrenti. In particolare, l'Autorità evidenziava come la separazione non avesse eliminato l'integrazione verticale di TIM, che continuava ad operare al contempo sia sul mercato al dettaglio sia su quello all'ingrosso (attraverso TIM *Wholesale* e FiberCop). Con detta separazione, TIM passava da un modello di separazione funzionale ad una separazione legale che comunque aumenta la trasparenza e certificabilità degli scambi tra la società *wholesale* e quella *retail*. Tuttavia, per quanto concerne l'impatto della separazione sulle garanzie di *equivalence* si osservava che la costituzione di FiberCop non determinava un particolare impatto per gli OAO che potevano continuare ad acquistare tutti i servizi *wholesale* da TIM, utilizzando i medesimi sistemi e processi precedentemente in essere. Si sottolineava inoltre che la separazione lasciava immutata la capacità e gli incentivi di TIM di adottare pratiche anticompetitive agendo sulle condizioni tecnico/qualitative di fornitura quali quelle di *Service Level Agreement squeeze*.

23. Tanto premesso, di seguito si illustrano gli obblighi introdotti dalla delibera n. 114/24/CONS (attualmente vigenti) .

24. Infine, si descrive anche la regolamentazione vigente di tipo simmetrico (ossia non gravante unicamente sull'operatore detentore di SMP), imposta con la delibera n. 538/13/CONS ai sensi dell'articolo 42 del Codice previgente (si veda art. 72 del Codice).

---

<sup>5</sup> Tale separazione della rete di accesso si era realizzata ad aprile 2021 mediante la creazione di una società separata (FiberCop) alla quale TIM aveva conferito le infrastrutture passive della rete di accesso secondaria (dall'armadio di strada alle sedi dei clienti), sia in rame che in fibra, unitamente alla propria partecipazione dell'80% detenuta in Flash Fiber. Nell'ambito del Progetto, Fastweb, a sua volta, aveva conferito la propria quota del 20% detenuta in Flash Fiber a fronte di una partecipazione di minoranza in FiberCop. Inoltre, contestualmente a tali cessioni, una quota di minoranza era stata ceduta da TIM a Teemo Bidco con il risultato che FiberCop aveva la seguente composizione azionaria: 58% in capo a TIM; 37,5% in capo Teemo BidCo e 4,5% in capo a Fastweb.

## **Regolamentazione asimmetrica in vigore nei mercati 1b e 2b – delibera n. 114/24/CONS**

25. Con la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, l’Autorità ha adottato il provvedimento di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice, che ha delineato il quadro regolamentare - attualmente in vigore - del mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso e del mercato dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso.

26. Con tale delibera l’Autorità ha identificato i seguenti mercati rilevanti:

- a) mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (mercato n. 1a) che comprende 14 Comuni (Milano, Cagliari, Sesto San Giovanni, Quartu Sant’Elena, Bresso, Vimodrone, Quartucciu, Bibbiano, Accettura, Postua, Guardabosone, Pietraferrazzana, Santo Stefano di Sessanio e Carapelle Calvisio);
- b) mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (mercato n. 1b) relativo al Resto d’Italia;
- c) mercato dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso (mercato n. 2a) che comprende 4 Comuni (Milano, Torino, Cornaredo e Basiglio);
- d) mercato dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso (mercato n. 2b) relativo al Resto d’Italia.

27. La delibera n. 114/24/CONS ha inoltre disposto che:

- a) nei mercati 1a e 2a relativi (lettere a e c del punto precedente) sussistono condizioni di concorrenza effettiva e, pertanto, sono stati revocati gli obblighi precedentemente imposti in capo a TIM dalla delibera n. 348/19/CONS;
- b) nei mercati 1b e 2b relativi al Resto d’Italia (lettere b e d del punto precedente) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e la società TIM/FiberCop è stata designata quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

28. Ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, l’Autorità ha quindi imposto in capo a TIM/FiberCop, nei mercati 1b e 2b relativi al Resto d’Italia, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 80-85 del Codice, prevedendo tuttavia una differenziazione geografica della regolamentazione relativa al controllo dei prezzi in un sottoinsieme dei Comuni (“*Comuni contendibili*”) inclusi nel mercato “Resto d’Italia”, in cui si sono registrate cumulativamente le seguenti tre condizioni.

Relativamente al mercato 1b:

- a. la quota *retail* di TIM < del 38%;
- b. la quota *wholesale* di TIM nel mercato 1 < 70 %;

- c. una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* > del 70% delle UI;
- d. *take-up* dei servizi FTTH >30%.

Sulla base delle tre suddette condizioni, con la delibera n. 114/24/CONS l'Autorità ha individuato 95 *Comuni contendibili*, del mercato 1b, la cui lista è riportata in appendice al Documento III di tale delibera.

Relativamente al mercato 2b si tratta dei 67 Comuni (elencati in appendice al Documento III della delibera) in cui si registra una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* >70% UI.

#### Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete - Mercato 1b

29. In merito all'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete, l'Autorità ha imposto a TIM/FiberCop l'obbligo di fornire i servizi di accesso locale alla propria rete in rame ed in fibra ottica e FWA, ed i relativi servizi accessori.

30. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 83 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di concedere accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile, ossia ai propri cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale, nella tratta di rete primaria, secondaria, di adduzione e nel segmento di *backhaul* passivo.

31. Con riferimento ai servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in rame, TIM è soggetta all'obbligo di fornire i seguenti servizi: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU); *iii*) servizio di accesso al segmento di terminazione in rame.

32. Per quanto concerne invece i servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in fibra, la regolamentazione vigente prevede obblighi di accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria (e *backhaul* passivo) ed al segmento di terminazione in fibra. TIM/FiberCop è inoltre tenuta (e questo rappresenta una novità rispetto alla previgente regolamentazione) a fornire accesso ai servizi semi-GPON, full-PON, Point to Point (P2P) in rete secondaria e accesso End to End a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo specifici schemi contrattuali proposti da TIM e verificati dall'Autorità. In particolare, la delibera prevede che TIM/FiberCop periodicamente comunichi all'Autorità e pubblichi sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato (sottostanti ai contratti conclusi – eventualmente rinegoziati – o da concludere) nonché i contratti conclusi per la vendita dei servizi Semi-GPON e collegamenti P2P. L'Autorità verifica poi gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti - presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato.

33. TIM è tenuta a fornire un servizio di accesso disaggregato in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rame a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso di tipo VULA (FTTH e FTTC) ed i relativi servizi accessori.

34. Nelle aree oggetto di dismissione (*decommissioning*) delle centrali locali in rame, TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso, in tecnologia FWA, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale.

35. TIM è soggetta altresì all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.

36. In aggiunta, TIM è tenuta a fornire i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee accesso fornite in ULL, SLU e VULA FTTC, e VULA FTTH anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

*Modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso alla rete fissa*

37. A partire dal primo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di cui alla delibera n. 4/06/CONS, gli obblighi di accesso imposti all'operatore SMP si sono rivelati funzionali alla definizione di procedure di passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa efficienti poiché basate sul riutilizzo, tramite prodotti *wholesale* regolati, dell'infrastruttura di accesso esistente senza necessità di realizzazione di una nuova linea. Con il recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, i principi di efficienza delle procedure sono stati assorbiti nella più generale disciplina del passaggio ad altro fornitore applicabile a tutti gli operatori, indipendentemente quindi dagli obblighi di accesso imposti all'operatore SMP. In tal senso, alcuni degli interventi regolamentari dell'Autorità sono stati finalizzati a rendere maggiormente omogenea la suddetta disciplina e ad uniformare le procedure di cambio operatore su rete fissa al fine di garantire l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale indipendentemente dagli operatori tecnicamente coinvolti. Si richiama, da ultimo, che, con le delibere n. 16/24/CIR e n. 7/25/CIR, sono state apportate delle modifiche alle procedure, alcune in corso di implementazione, in grado di garantire la piena non discriminazione dei clienti finali ed evitare asimmetrie tra il processo di migrazione dei clienti tra operatori (sia da OAO *donating* a OAO *recipient* che da OAO *donating* a TIM) ed il processo di attivazione (incluso dunque il processo relativo ai passaggi della clientela da TIM ed OAO). In particolare, con la delibera n. 16/24/CIR, il "codice di attivazione" per i clienti di TIM su rete FTTH è stato pienamente uniformato al "codice di migrazione" dei clienti degli OAO con conseguente allineamento, previsto dalla delibera n. 7/25/CIR, delle mimiche e delle relative tempistiche di fase 2 della migrazione nei casi TIM *donating* e OAO *donating*. La stessa delibera n. 7/25/CIR ha inoltre previsto, attesa l'equiparazione di TIM agli altri operatori *retail*, l'utilizzo del processo di Fase 3 per la migrazione di cui alla delibera n. 82/19/CIR anche nel caso TIM *donating*, superando su rete FTTH FiberCop la dicotomia esistente per le procedure di passaggio in funzione dell'identità dell'operatore *donating*. Le modifiche alla fase 2 nel caso TIM *donating* e alla fase 3 nel caso di rete FTTH FiberCop di cui alla delibera n. 7/25/CIR saranno rese

operative dagli operatori nel corso dell'ultimo trimestre 2025 secondo il piano rilasci previsto dalla stessa delibera.

#### Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete - Mercato 2b

38. La delibera n. 114/24/CONS stabilisce l'obbligo di TIM/FiberCop di fornire i servizi di capacità dedicata all'ingrosso tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di consegna di TIM/FiberCop ed una sede cliente ("segmenti terminali di linee affittate" o "circuiti *terminating*") in fibra ottica su tecnologia *Ethernet*. È stato invece revocato l'obbligo di fornitura dei servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e Ethernet over SDH, per tutte le velocità trasmissive.

#### Obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi

39. Gli obblighi di accesso all'ingrosso imposti in capo a TIM/FiberCop nei mercati 1b e 2b sono stati accompagnati da obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi, di cui rispettivamente agli articoli 80, 81, 82, 85 del Codice, di seguito descritti.

#### Obbligo di trasparenza - Mercati 1b e 2b

40. TIM/FiberCop ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per tutti i servizi regolamentati ad eccezione dei servizi *semi-GPON*, *full GPON*, *Point to Point (P2P)* in rete secondaria e accesso *End to End* per i quali vale la disciplina descritta in precedenza (pubblicazione schemi contrattuali e verifica dell'Autorità).

41. Le Offerte di Riferimento devono essere approvate dall'Autorità e devono contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi in questione, sufficientemente dettagliate e disaggregate, corredati anche da idonei *Service Level Agreement (SLA)* contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

42. FiberCop inoltre è tenuta a fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa.

#### Obbligo di non discriminazione - Mercato 1b

43. La delibera n. 114/24/CONS, ai sensi dell'art. 80 del Codice, ha confermato in capo a TIM/FiberCop una serie di misure regolamentari volte ad assicurare la non-discriminazione.

44. In particolare, la delibera prevede che per la fornitura dei servizi di accesso offerti da FiberCop al mercato (ad esempio infrastrutture civili, fibra spenta, semi-GPON, full-GPON, segmento di terminazione, ecc.), la società applichi – in virtù della separazione (all’epoca) legale volontaria della rete fissa – agli operatori alternativi richiedenti ed alle altre società del gruppo TIM le medesime condizioni economiche di fornitura, gli stessi termini e condizioni tecniche di fornitura e riparazione, usando gli stessi sistemi e processi (modello di *Equivalence of Input* – EoI). Per la fornitura di tutti i servizi offerti al mercato da TIM, la società applica agli operatori richiedenti ed alle proprie divisioni interne il modello di *equivalence* approvato con la delibera n. 652/16/CONS (Nuovo Modello di *Equivalence* – NME), ad eccezione dei servizi di accesso alle infrastrutture civili su rete primaria e di accesso alla fibra spenta per la fornitura dei quali – in deroga al NME – applica il modello di EoI. che prevede l’applicazione del cosiddetto Nuovo Modello di *Equivalence* (NME) di cui alla delibera n. 652/16/CONS.

45. A TIM/FiberCop, inoltre, si applicano i KPI di non discriminazione (“KPI-nd”) approvati con delibera n. 395/18/CONS, con i necessari adeguamenti per tener conto dell’assetto organizzativo di TIM discendente dalla separazione legale della rete di accesso fissa oggetto di analisi nel procedimento di cui alla delibera n. 114/24/CONS.

46. La delibera stabilisce infine che tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente, disciplinando le modalità di verifica della replicabilità economica e tecnica di tali offerte, nonché le modalità di comunicazione delle stesse. Al riguardo, successivamente, con delibera n. 406/24/CONS, l’Autorità ha tuttavia adottato una misura cautelare, ai sensi dell’articolo 33, comma 8 del Codice, con cui dispone la sospensione immediata dell’applicabilità di tale obbligo in capo a TIM a seguito della cessione della propria rete fissa a FiberCop (separazione proprietaria della rete di accesso realizzata il 1° luglio 2024). Tale misura cautelare dovrà essere confermata dall’Autorità nell’ambito della presente analisi di mercato avviata con delibera n. 315/24/CONS.

#### Obbligo di non discriminazione - Mercato 2b

47. Per i servizi di accesso a capacità dedicata la delibera 114/24/CONS prevede l’obbligo per TIM/FiberCop di garantire agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio, applicando un modello di *Equivalence of Output* (EoO).

#### Obbligo di controllo dei prezzi - Mercato 1b

48. La delibera n. 114/24/CONS ha confermato nel mercato 1b l’obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM/FiberCop ed una differenziazione geografica di tale obbligo nei Comuni contendibili, in virtù del maggior livello di concorrenza riscontrato in tali Comuni.

49. In particolare, per gli anni 2024-2028, i canoni mensili dei servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica (ad eccezione dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, *end to end* e P2P su rete secondaria, come specificato di seguito) sono stati fissati sulla base del criterio dell'orientamento al costo e sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS, secondo le modalità disposte dall'articolo 12, comma 2, della medesima delibera. Nei soli Comuni contendibili l'Autorità ha rimosso – con l'articolo 15 della delibera n. 114/24/CONS – l'obbligo di fissare prezzi orientati ai costi per i servizi di accesso VULA (sia FTTC sia FTTH) e semi-VULA FTTH. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei predetti servizi sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.

50. Inoltre, con riferimento ai servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, *end to end* e P2P su rete secondaria, gli articoli 28 e 29 della delibera in questione stabiliscono che le specifiche condizioni economiche per l'accesso a tali servizi devono essere eque e ragionevoli e sono valutate dall'Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell'orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso formule di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi garantiti di acquisto), nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti.

51. A tal riguardo, FiberCop ha sottoposto all'Autorità una proposta di servizi passivi con lettera del 5 agosto 2024; l'Offerta è stata inoltre pubblicata sul sito *wholesale* di FiberCop il 2 agosto 2024. L'Autorità ha quindi proceduto alla valutazione di equità e ragionevolezza dell'Offerta, ai sensi degli art. 28 e 29 della Delibera n. 114/24/CONS, approvandola, con modifiche, con la delibera n. 38/24/CIR.

52. L'Offerta di FiberCop dei servizi di accesso semi-GPON e full-GPON si distingue per la tipologia di civico interessato, con specifiche condizioni di offerta per civici neri e grigi commerciali, e per l'architettura di rete, ossia per Aree CRO (rete sviluppata con doppio livello di *splitting* centralizzato al *cabinet* ottico (CRO)) e per Aree CNO (rete sviluppata con doppio livello di *splitting* distribuito tra CNO e ROE).

53. Le condizioni economiche, pertanto, si differenziano per civici neri e grigi commerciali, e prevedono sia canoni che contributi per l'accesso e l'attivazione dei servizi. L'Autorità ha approvato la proposta tariffaria di FiberCop, con alcune modifiche per garantire l'equità e la ragionevolezza dell'Offerta. La nuova offerta, pubblicata il 7 febbraio 2025 da FiberCop, allinea i contributi *una tantum* per i civici grigi commerciali a quelli per i civici neri e riformula i canoni dei servizi Semi-GPON e *Full-GPON*.

#### Obbligo di controllo dei prezzi - Mercato 2b

54. La delibera n. 114/24/CONS impone a TIM/FiberCop l'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi a capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, sulla base

del criterio dell'orientamento al costo, ad eccezione dei servizi offerti nei Comuni contendibili, i cui prezzi sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.

55. Inoltre, TIM è stata sottoposta ad un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*) relativamente ai canoni dei flussi di interconnessione, mediante la fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri definiti nella delibera n. 114/24/CONS.

#### Obbligo di contabilità dei costi e separazione contabile - Mercati 1b e 2b

56. La delibera n. 114/24/CONS, ha confermato in capo a TIM/FiberCop anche gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi. Pertanto, per i mercati 1b e 2b e per i servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame, in fibra ottica e su rete mista (FTTC/FTTB), nonché per i servizi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, TIM FiberCop è tenuta a predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori e quelli relativi alla fornitura infragruppo (e, per TIM, anche alla divisione *retail*) dei medesimi servizi.

### **Regolamentazione asimmetrica attualmente in vigore nel mercato 2**

#### **Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete attualmente in vigore nel mercato 1**

57. Per un quadro esaustivo della regolamentazione vigente nei mercati in esame, assume rilievo la delibera n. 538/13/CONS, con la quale l'Autorità ha imposto una serie di obblighi simmetrici – ossia gravanti non esclusivamente sull'operatore con significativo potere di mercato – di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck*, o colli di bottiglia. In particolare, la suddetta delibera prevede l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso al segmento terminale ed alla tratta di adduzione, identificati come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

58. In particolare, le imprese che forniscono reti di comunicazioni elettroniche e che controllano le suddette infrastrutture di rete sono soggette all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali imprese devono dunque assicurare l'accesso a una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente. Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di assicurare l'accesso all'utente finale, i predetti soggetti dovranno altresì garantire l'accesso alla tratta di adduzione attraverso la fornitura di un minitubo che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico (o in alternativa di una tratta continua di fibra spenta) tra il primo pozzetto o cameretta su suolo pubblico in prossimità dell'edificio fino agli impianti all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).

59. Al fine di rendere effettivi i predetti obblighi di accesso, l’Autorità ha previsto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e non discriminazione, nonché in materia di prezzi. In particolare, gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* una serie di informazioni riguardanti le infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione, nonché a comunicare all’Autorità le proprie offerte sufficientemente dettagliate in relazione alle condizioni tecniche ed economiche.

60. Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l’Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l’applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di TIM/FiberCop che, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS (con esclusione dei Comuni del mercato 1a)<sup>6</sup>, è soggetta all’obbligo di praticare prezzi orientati ai costi. Per quanto concerne l’equità e la ragionevolezza dei prezzi dei servizi offerti degli operatori diversi da TIM, l’Autorità effettua le proprie valutazioni considerando i vincoli competitivi e i costi sostenuti facendo riferimento ad una serie di criteri, tra cui il costo del capitale, il premio per il rischio, le economie di scala ed il grado di integrazione verticale dell’operatore di immobile. Con riferimento a quest’ultimo, l’Autorità ritiene che, laddove l’operatore alternativo sia verticalmente integrato, i prezzi applicabili a TIM potranno fornire un ragionevole riferimento per la definizione delle tariffe dei servizi di accesso offerti dallo stesso operatore alternativo. Maggiore flessibilità dovrebbe invece essere garantita agli operatori alternativi che non sono verticalmente integrati e che seguono un modello di *business wholesale only* o *passive only*.

### **Condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultralarga destinatarie di contributi pubblici**

61. A completamento della regolamentazione delle reti di accesso di nuova generazione, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze di settore, ha esercitato un ruolo nell’attuazione dei Piani di aiuto di Stato, precisamente il Piano Banda Ultra Larga (BUL) del 2015, ed i più recenti Piani rientranti nell’ambito del PNRR, previsti nella “*Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society*”, in particolare il Piano “Italia a 1 Giga” e il “Piano 5G” del 2021.

62. Il ruolo dell’Autorità, stabilito negli “*Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01)*” o “*Orientamenti del 2013*”, si è attuato attraverso la definizione di specifiche Linee guida, che individuano: *i*) l’insieme minimo di servizi di accesso *wholesale* all’infrastruttura di rete sussidiata che i beneficiari del contributo pubblico sono tenuti ad offrire; *ii*) i relativi prezzi da applicare; *iii*) la procedura per

---

<sup>6</sup> TIM/FiberCop, nei Comuni del mercato 1a, non è sottoposta ad obblighi asimmetrici in quanto non detiene SMP, ma resta destinataria degli obblighi simmetrici previsti dalla delibera n. 538/13/CONS.

l'approvazione del listino dei servizi offerti dall'aggiudicatario (Listino); iv) le modalità di applicazione del principio di non discriminazione; v) altre condizioni.

63. Nello specifico, l'Autorità ha adottato le Linee guida di cui alla delibera n. 120/16/CONS, che hanno rappresentato la base regolamentare rispetto alla quale sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell'ambito della **Strategia BUL del 2015**, che ha interessato la copertura in banda ultra-larga delle aree bianche a fallimento di mercato del territorio. Le aree bianche oggetto della misura sono state identificate da Infratel S.p.a. (Infratel)<sup>7</sup> sulla base di un processo di mappatura delle infrastrutture e dei servizi a banda ultra-larga disponibili sul territorio; tale processo è stato realizzato nel 2015 attraverso due consultazioni pubbliche e integrato nel 2016 con la richiesta di ulteriori informazioni. A valle di questo processo di mappatura, sono stati pubblicati tre Bandi per l'assegnazione dei fondi pubblici, due nel corso del 2016 e un altro nel 2018. Considerando l'insieme delle Unità Immobiliari (UI) obbligatorie da coprire (8,2 milioni) e di quelle facoltative (1,4 milioni), l'insieme delle UI a bando era di oltre 9,6 milioni, alle quali si aggiungevano le sedi della Pubblica Amministrazione. Tutti i lotti dei bandi sono stati aggiudicati all'operatore Open Fiber S.p.A. (OF). L'offerta del beneficiario prevedeva la copertura della quasi integrità delle UI complessive messe a bando, con una prevalenza di UI coperte in architettura FTTH, pari a 7,9 milioni UI, pari a circa l'83% del totale, contro 1,6 milioni UI con soluzioni FWA (17%). A queste si aggiungono oltre 50.000 sedi della PA.

64. Successivamente, con la delibera n. 406/21/CONS del 16 dicembre 2021, sono state definite le "*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinate di contributi pubblici*"; tale delibera ha rappresentato la base regolamentare rispetto alla quale, ai sensi degli Orientamenti della Commissione del 2013, sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell'ambito del **Piano Italia a 1 Giga**. Con tale Piano il Governo italiano intende fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* alle unità immobiliari che, a seguito della mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in *download* pari o superiori a 300 Mbit/s (*c.d.* aree grigie del territorio). La connessione ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* verrà fornita senza limiti al volume di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il 15 gennaio 2022 è stato pubblicato il primo dei bandi "Italia a 1 Giga", con l'obiettivo di consentire la connessione con *Internet* veloce a quasi sette milioni di indirizzi (numeri civici) in tutta Italia. I civici coinvolti nella misura sono stati suddivisi in 15 aree geografiche, *c.d.* lotti, oggetto di intervento da parte degli operatori vincitori dei finanziamenti, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro. Dei

---

<sup>7</sup> Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. è una società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* del quale è una società *in house*.

suddetti 15 lotti a Bando, la società Open Fiber S.p.A. è risultata assegnataria dei lotti nn. 2 (Puglia), 6 (Toscana), 7 (Lazio), 8 (Sicilia), 9 (Emilia-Romagna), 10 (Campania), 12 (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), 13 (Lombardia). I restanti lotti sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle società TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A..

65. Infine, con la delibera n. 67/22/CONS del 3 marzo 2022, sono state definite le “Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributo pubblico – integrazione per le reti 5G”; ai sensi di tale delibera, sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell’ambito del **Piano Italia 5G**. Con tale Piano, il Governo italiano si è posto l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante il rilegamento in fibra ottica di più di 10.000 siti radiomobili esistenti (Bando “5G Backhaul”) e la densificazione delle infrastrutture di rete attraverso la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G in più di 1200 aree del Paese (Bando 5G Densificazione), al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*. I siti radiomobili da rilegare e le aree oggetto di intervento sono state suddivise in sei lotti di dimensione multiregionale. Il Bando 5G Backhaul, relativo alla prima linea di Intervento, è stato aggiudicato con l’assegnazione di 725 milioni di euro per oltre 11.000 siti radiomobili esistenti, che saranno collegati in fibra ottica entro il 2026. La società TIM S.p.A. è risultata assegnataria di tutti e sei i lotti a Bando.<sup>8</sup> Il Bando 5G Densificazione, relativo alla seconda linea di Intervento, è stato aggiudicato, con l’assegnazione di circa 346 milioni di euro per la copertura di quasi 1400 aree del Paese, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da Infrastrutture Wireless Italiane, Telecom Italia e Vodafone Italia, risultato assegnatario di tutti e sei lotti a Bando.<sup>9</sup>

66. A valle della definizione delle Linee guida, l’Autorità ha valutato ed approvato i Listini dei servizi proposti dagli aggiudicatari ai sensi delle Linee guida, *inter alia*: i) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber, con delibera n. 420/22/CONS, ii) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano Italia 5G dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Infrastrutture Wireless Italiane, TIM e Vodafone Italia) con delibera n. 26/23/CONS, iii) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture di *backhauling* di cui al Piano Italia 5G da TIM, con delibera n. 27/23/CONS, iv) il Listino dei servizi di accesso forniti nelle *c.d.* aree grigie di cui al Piano Italia a 1 Giga offerti dal Raggruppamento

---

<sup>8</sup> Lotti nn. 1 (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), 2 (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, p.a. Trento, p.a. Bolzano), 3 (Emilia Romagna, Toscana, Liguria), 4 (Lazio, Sardegna, Umbria, Marche), 5 (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia), 6 (Calabria, Sicilia).

<sup>9</sup> Lotti nn. 1 (Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta), 2 (Liguria, Sicilia, Toscana), 3 (Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento), 4 (Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto), 5 (Calabria, Emilia-Romagna, Marche), 6 (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia).

Temporaneo di Imprese costituito da TIM e FiberCop, con delibera n. 74/23/CONS. L'attività è proseguita con una serie di delibere di approvazione delle diverse integrazioni e aggiornamenti dei Listini, proposte dai beneficiari delle misure di aiuti di Stato<sup>10</sup>.

67. La tabella che segue riassume i servizi “minimi” all’ingrosso che gli aggiudicatari dei vari Bandi sono tenuti ad offrire ai sensi degli Orientamenti, delle Linee guida e delle delibere menzionate dell’Autorità (i beneficiari possono offrire servizi ulteriori ed aggiuntivi, sottoposti comunque all’approvazione dell’Autorità).

**Tabella 1 – Sintesi dei Bandi di Aiuti di Stato (beneficiario e servizi minimi)**

<b>PIANO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>SERVIZI minimi</b>
<b>BUL</b>	<b>OF</b>	<b>Servizio di accesso alle infrastrutture</b> <b>Servizio di accesso alla fibra spenta</b> <b>Servizio <i>end to end</i></b> <b>Servizio ULL fibra su reti multi-GPON</b> <b>Servizi di co-locazione</b> <b>VULA e <i>Bitstream</i></b>
<b>Piano 1 Giga</b>	<b>OF, FiberCop</b>	<b>Accesso alle infrastrutture di posa</b> <b>Accesso alla fibra spenta</b> <b>Accesso <i>end to end</i> P2P</b> <b>Semi-GPON, Full-GPON</b> <b>Co-locazione</b> <b>Accesso al <i>backhauling</i></b> <b>Accesso al segmento di terminazione</b> <b>VULA e <i>Bitstream</i></b> <b>Servizio attivo FWA</b>
<b>Piano 5G <i>backhauling</i></b>	<b>FiberCop</b>	<b>Accesso passivo infrastr. di <i>backhauling</i></b> <b>Accesso passivo fibra spenta di <i>backhauling</i></b> <b>Accesso attivo al <i>backhauling</i></b> <b>Kit di consegna servizi attivi <i>backhauling</i></b>

<sup>10</sup> Delibere nn. 131/23/CONS, 228/23/CONS, 250/23/CONS, 34/24/CONS, 228/24/CONS, 245/24/CONS, 246/24/CONS, 405/24/CONS, 489/24/CONS, 507/24/CONS, 66/25/CONS, 76/25/CONS, 146/25/CONS.

PIANO	BENEFICIARIO	SERVIZI minimi
<b>Piano 5G densificazione</b>	<b>Inwit TIM Vodafone</b>	<i>Site sharing (ospitalità al palo e a terra)</i> <i>Roaming voce</i> <i>Roaming SMS</i> <i>Roaming dati</i>

## 2. LA SEPARAZIONE STRUTTURALE DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM

68. Di seguito si illustrano i principali elementi dell'operazione di separazione proprietaria della rete fissa di accesso di TIM notificata da ultimo con la comunicazione del 26 agosto 2024 (Protocollo n. 223069), allegata al presente schema di provvedimento nella versione pubblicabile (Allegato C).

69. In data 1° luglio 2024, Optics BidCo S.p.A. ("Optics BidCo") le cui azioni sono interamente detenute da Optics Holdco S.r.l. ("Optics Holdco"), veicolo di investimento funzionale all'Operazione, indirettamente controllata da fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ("KKR"), ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale di FiberCop (in seguito l'"Operazione"), società precedentemente controllata al 58% da TIM, nella quale è contestualmente stato conferito il Ramo d'azienda di TIM che comprendeva l'infrastruttura di rete fissa e le attività *wholesale*.

70. Il perfezionamento dell'operazione ("*closing*") è avvenuto in data 1° luglio 2024, a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari: (i) approvazione dell'Operazione da parte della competente autorità *antitrust* (la "Condizione Sospensiva *Antitrust*")<sup>11</sup>; (ii) approvazione dell'Operazione da parte della Commissione UE ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno<sup>12</sup>; (iii) approvazione dell'Operazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa c.d. *golden power* (la "Condizione Sospensiva *Golden Power*")<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> In data 30 maggio 2024 la Commissione europea ha approvato incondizionatamente, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione di NetCo da parte di KKR.

<sup>12</sup> In data 21 maggio 2024.

<sup>13</sup> In data 16 gennaio 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato l'Operazione con prescrizioni ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. La Condizione Sospensiva *Golden Power* si è pertanto avverata.

71. A partire dal 1° luglio 2024, (i) TIM non è più azionista di FiberCop; (ii) il Gruppo KKR ha acquisito il controllo esclusivo indiretto di FiberCop con circa il 37,8% del capitale azionario; e (iii) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") con circa il 16%, Azure Vista C 2020 S.à r.l. ("Azure Vista") e 13545369 Canada Inc. ("CPPIB") con circa il 17,5% ciascuno, e F2i Fibra S.r.l. ("F2i") con circa l'11,2%, sono azionisti di minoranza senza diritti di controllo attraverso Optics Holdco.

72. Il *Transaction Agreement* sottoscritto il 6 novembre 2023 da TIM e Optics BidCo prevede:

- il conferimento da parte di TIM del Ramo d'azienda, costituito tra l'altro dalle attività relative alla rete primaria in fibra e rame, dall'attività *wholesale* e dall'intera partecipazione nella controllata Telenergia S.r.l. ("Telenergia") in FiberCop, società che già gestiva le attività relative alla rete secondaria in fibra e rame, e
- il contestuale acquisto da parte di Optics BidCo dell'intera partecipazione detenuta da TIM in FiberCop medesima, all'esito del predetto Conferimento;
- la sottoscrizione, alla data del *closing* dell'Operazione, di un *Master Services Agreement* ("MSA") che regola i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da FiberCop a TIM e da TIM a FiberCop.

A valle dell'Operazione, FiberCop e TIM non hanno legami partecipativi e sono attive nei rispettivi mercati di riferimento dell'accesso alla rete fissa *wholesale* e *retail*.

#### Asset appartenenti a FiberCop

73. In seguito all'Operazione, FiberCop è titolare dell'infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria su rame e fibra e gestisce l'intera partecipazione nella controllata Telenergia.

74. Il perimetro di FiberCop comprende, altresì, le risorse di rete e le infrastrutture di posa, inclusi i relativi sistemi informatici per la gestione dell'accesso alla rete fissa.

75. In particolare, il perimetro di FiberCop comprende:

- la rete di accesso fissa (primaria e secondaria) in rame, FTTC e FTTH con i relativi apparati ONU, OLT, DSLAM, MSAN, kit VULA e kit Bitstream;
- la rete di trasporto *legacy* (PTN, ATM, PDH, SDH, DVDN);
- i ponti radio;
- le infrastrutture passive come pali e cavidotti e i cavi rame/fibra;
- gli impianti di commutazione (voce *legacy* di prima generazione);
- gli impianti tecnologici (stazioni di energia, condizionamento e batterie).

Non rientrano nel perimetro di FiberCop le attività *wholesale* internazionali (*Sparkle*) e radiomarittime.

#### Sistemi informativi utilizzati da FiberCop e misure di riservatezza

76. Il Ramo d'azienda conferito comprende tutti i sistemi informativi necessari all'operatività autonoma di FiberCop. FiberCop continuerà ad offrire tutti i servizi *wholesale* offerti in passato da TIM mediante i medesimi processi e sistemi già in uso da TIM precedentemente all'Operazione, fatte salve le modifiche eventualmente introdotte dall'Autorità in esito alla presente analisi di mercato.

77. Sui sistemi informativi di FiberCop che contengono dati degli altri Operatori clienti *wholesale* (inclusa TIM) sono previste misure di segregazione dei dati e di controllo degli accessi quali:

- Controllo delle abilitazioni per accesso utente e accesso diretto (ove presente) e procedure operative per la gestione degli accessi;
- Impiego di informative all'accesso a sistemi che contengono dati riservati degli altri Operatori (inclusa TIM) e/o delle rispettive clientele;
- Misure a protezione delle postazioni utente con accesso a sistemi contenenti dati riservati degli altri Operatori (inclusa TIM) e/o delle rispettive clientele;
- Adozione di un Codice di Comportamento per i dipendenti;
- Interventi formativi specifici rivolti al personale.

#### Regime di Equivalence

78. Nel documento che descrive l'Operazione è specificato che, a seguito della separazione proprietaria di FiberCop (detenuta al 100% da Optics BidCo), la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso sarà garantita, in modo nativo, in regime di "*full equivalence*", atteso che tutti gli operatori attivi a livello *retail* (inclusa TIM) avranno accesso a condizioni tecniche equivalenti e condizioni economiche non discriminatorie agli stessi servizi e agli stessi sistemi di fornitura.

#### Assetto societario di FiberCop

79. A seguito del *closing*, il capitale sociale di FiberCop è interamente detenuto da Optics Bidco. In data 5 giugno 2024, Fastweb ha raggiunto un accordo con Optics BidCo per la cessione della propria partecipazione (4,5%) in FiberCop.

80. Le azioni di Optics Bidco sono interamente detenute da Optics Holdco, veicolo di investimento funzionale all'operazione, indirettamente controllata da fondi gestiti da KKR con circa il 37,8% delle quote azionarie (in virtù del quale detiene il controllo esclusivo indiretto di FiberCop).

81. Per quanto riguarda le partecipazioni a Optics Holdco, Azure Vista è titolare di una partecipazione pari a circa il 17,5% del capitale sociale di Optics Holdco, così come 13545369 Canada Inc. (CPPIB) detiene una analoga partecipazione pari a circa il 17,5%. F2i detiene una partecipazione pari a circa l'11,2%.

#### Servizi forniti da FiberCop

82. FiberCop offrirà i seguenti principali servizi *wholesale* attualmente regolati secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla delibera n. 114/24/CONS:

- Servizi di accesso *wholesale* passivi: i) Accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso primaria e secondaria; ii) Accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio; iii) Accesso al segmento di terminazione in fibra e in rame; iv) ULL; v) SLU; vi) Semi-GPON; vii) Full GPON; viii) P2P su rete secondaria; ix) *End to End* (collegamento in fibra su rete secondaria e primaria);
- Servizi di accesso *wholesale* attivi: i) VULA FTTCab; ii) VULA FTTH; iii) Semi-VULA; iv) Circuiti *Terminating* Ethernet su fibra;
- Co-locazione fisica e virtuale e servizi accessori;
- Servizi di energia forniti da Telenergia sulla base dell'MSA accessori ai servizi regolati di co-locazione.

83. Inoltre, FiberCop offrirà i seguenti servizi attivi *wholesale* che sono stati deregolati con la delibera n. 114/24/CONS sulla base delle condizioni ivi previste per la fase transitoria e successivamente sulla base delle proprie valutazioni commerciali: i) WLR (*Wholesale Line Rental*) POTS e ISDN; ii) *Bitstream* ATM; iii) *Bitstream* Ethernet; iv) *Bitstream* NGA; v) *Bitstream* broadband; vi) *Terminating* su PDH e SDH.

84. FiberCop offrirà altresì i seguenti principali servizi *wholesale* attualmente non regolati, dunque sulla base di termini e condizioni commerciali: i) *Backhauling* in fibra per rete fissa e mobile (incluse le connessioni alle stazioni radio base); ii) *Easy* IP ADSL e NGA; iii) Servizi IP (IP *Link*, IP *look*, IP *g@te*, IP *Big*); iv) Servizi *Ethernet* (GEA LAN, GEA *Line*, GEA *g@te*, GEA MEF EVO); v) Servizi di connettività ottica (*Giganet* e *Gigawave*); vi) Collegamenti *Ethernet over* SDH; vii) Servizi di accesso FWA su frequenze 28 GHz.

#### Rapporti tra FiberCop e TIM

85. A seguito dell'operazione, i rapporti tra FiberCop e TIM sono disciplinati attraverso un *Master Service Agreement* (MSA) che ha durata di 15 anni, rinnovabile per ulteriori 15 anni, il quale prevede che i servizi saranno resi a condizioni regolate (ove previste dal vigente quadro regolamentare) o a prezzi di mercato (ove non regolati). Tale MSA è attualmente al vaglio dell'AGCM nell'ambito dell'istruttoria I874 - *MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP*, avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge n.

287/1990, nei confronti di FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE. Al riguardo, il 9 luglio 2025 FiberCop ha comunicato all'Autorità di aver provveduto, in data 18 giugno 2025, a depositare in AGCM una proposta di Impegni volta a superare le criticità concorrenziali ipotizzate dall'AGCM nel provvedimento di apertura dell'istruttoria I874. Pertanto, gli impegni presentati, qualora siano accettati e resi vincolanti a conclusione dell'istruttoria *antitrust*, anche con eventuali modifiche, determinerebbero una modifica dell'attuale MSA.

86. L'MSA disciplina i servizi che FiberCop fornirà a TIM (i "Servizi FiberCop") ed i servizi che TIM, direttamente e tramite altre società del Gruppo TIM, fornirà a FiberCop (i "Servizi TIM").

87. Anteriormente alla scadenza del primo termine di 15 anni, TIM e FiberCop avranno l'obbligo di rinegoziare in buona fede i corrispettivi applicabili per ciascun servizio, tenendo conto di determinati parametri ivi definiti.

#### Servizi FiberCop

88. I servizi che verranno offerti da FiberCop a TIM includono, tra l'altro, (a) *Access Services*; (b) *B2B Services*; (c) *Network Services*; (d) *Real Estate Services*; (e) *Energy Services*; (f) *Other Services* and (g) *Future Services*.

89. In particolare, nel seguito sono elencati i principali servizi che FiberCop fornirà a TIM, ove disponibili:

- i. Servizi di accesso attivo (VULA-H, VULA-C e WLR);
- ii. Servizi B2B che includono collegamenti P2P, co-locazione, servizi di interconnessione per fonia *legacy* (raccolta e terminazione delle chiamate in tecnologia TDM per consentire a TIM l'interconnessione voce con gli altri operatori) e servizi di banda per accessi *legacy*;
- iii. Servizi di rete di *Engineering (Creation Fissa, Creation Mobile e Operation&Maintenance)*, *Delivery* ed *Assurance* comprensivi di servizi *premium* di *delivery* e di presidi di *assurance*;
- iv. Servizi di energia e di *real estate*.

#### Servizi TIM

90. I servizi offerti da TIM a FiberCop includono essenzialmente servizi accessori utilizzati da FiberCop per la sua operatività ordinaria: (a) *Data Center Services*; (b) *Office Mobile Services*; (c) *Corporate Network Services*; (d) IT BSS – *Communication and Collaboration Services*; (e) Banda di trasporto e (f) *Technical Service Updates*.

91. In particolare, i servizi che TIM fornirà a FiberCop sono servizi ancillari, volti a consentire l'operatività di FiberCop da un punto di vista tecnico e societario e comprendono:

- i. Banda di trasporto su *Ethernet* non in esclusiva e a condizioni di mercato per consentire a FiberCop la fornitura agli operatori (inclusa TIM) dei servizi *Bitstream* e *Terminating*;
- ii. Servizi relativi all'utilizzo, da parte di FiberCop, dei *data center* di TIM;
- iii. Servizi di telefonia mobile;
- iv. Servizi relativi all'allestimento e alla gestione delle postazioni di lavoro dei dipendenti di FiberCop e servizi relativi all'informatica individuale e di *Digital Communications & Collaboration* per i dipendenti di FiberCop;
- v. Servizi di *Payroll*;
- vi. Servizi di *Cyber Security*;
- vii. *Telco Cloud Infrastructure*.

### 3. RICHIESTE DI INFORMAZIONI AGLI OPERATORI

92. Successivamente all'avvio del presente procedimento, l'Autorità ha inviato agli operatori del mercato alcune richieste di informazioni, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per l'istruttoria.

93. In particolare, è stata inviata agli operatori del mercato una richiesta di informazioni volta a raccogliere i dati – aggiornati al 31 dicembre 2023 ed al 30 giugno 2024 – relativi all'offerta ed alla domanda di mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, nonché i dati di copertura delle reti degli operatori (attuali e prospettici), necessari per definire i confini (merceologici e geografici) dei mercati rilevanti e per valutarne il grado di concorrenza<sup>14</sup>.

94. Inoltre, nell'ambito della presente analisi di mercato – a differenza delle precedenti – considerata l'operazione di separazione strutturale di TIM, l'Autorità è tenuta a valutare se ci sono le condizioni per applicare l'articolo 91 del Codice, ossia se il nuovo soggetto che ha acquisito la rete fissa di TIM, cioè FiberCop S.p.A., possa essere qualificato “*operatore wholesale only*” ai sensi di tale norma. In tal caso – laddove FiberCop sarà confermato quale operatore con significativo potere di mercato (SMP) – l'Autorità potrà applicare la disciplina regolamentare più flessibile prevista dall'articolo 91 del Codice.

95. In tal senso, sono state inviate a FiberCop due richieste di informazioni – il 12 novembre 2024 (prot. n. 298071) e l'11 dicembre 2024 (prot. n. 325593) – al fine di acquisire gli elementi necessari per svolgere la valutazione circa la sussistenza in capo a FiberCop dei requisiti richiesti dall'articolo 91 del Codice per la qualifica di operatore *wholesale only*. Le relative risposte dell'operatore sono pervenute rispettivamente in data

---

<sup>14</sup> Cfr. protocolli nn. 262774 dell'8 ottobre 2024, 264852 e 264881 del 9 ottobre 2024, e 267505 del 11 ottobre 2024 rispettivamente per FiberCop, Open Fiber, TIM e gli altri operatori alternativi (OAO).

22 novembre 2024 (prot. n. 307535) e 8 gennaio 2025 (prot. n. 3135). Inoltre, in data 23 gennaio 2025 (prot. n. 18909) è stata predisposta un’analoga richiesta di informazioni per TIM, volta a completare e corroborare le informazioni ricevute da FiberCop. La risposta di TIM è pervenuta il 4 febbraio 2025 (Prot. n. 0029050).

#### 4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

96. Il presente schema di provvedimento è strutturato in analogia al provvedimento relativo alle precedenti analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (delibere n. 348/19CONS e n. 114/24/CONS). Pertanto, il presente schema di provvedimento si compone dei seguenti documenti e relativi annessi:

1. **DOCUMENTO I:** “*Le tecnologie di accesso alla rete fissa*”; nel quale si fornisce una descrizione delle caratteristiche tecniche, delle tecnologie di accesso nonché del livello di infrastrutturazione dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa oggetto della presente analisi di mercato;
2. **DOCUMENTO II:** “*Definizione merceologica dei mercati rilevanti*”, in cui si definiscono i mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto;
3. **DOCUMENTO III:** “*Definizione geografica dei mercati rilevanti*”, in cui si definiscono i confini geografici dei mercati rilevanti individuati nel Documento II;
4. **DOCUMENTO IV:** “*Analisi del significativo potere di mercato*”, in cui si verifica il grado di concorrenza dei mercati rilevanti individuati e, dunque, l’eventuale presenza di uno o più operatori con significativo potere di mercato;
5. **DOCUMENTO V:** “*Verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di “operatore wholesale only” ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del Codice*”, in cui si illustra la verifica compiuta dall’Autorità circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla suddetta norma del Codice in capo alla società FiberCop, sottoposte a consultazione pubblica con la delibera n. 103/25/CONS, le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione e le relative valutazioni dell’Autorità;
6. **DOCUMENTO VI:** “*Declinazione degli obblighi regolamentari*”, in cui si declinano gli obblighi regolamentari che si intende imporre all’operatore SMP, (come ulteriormente dettagliati nei seguenti Annessi al documento VI), ai sensi dell’articolo 91 del Codice e alla luce delle problematiche competitive individuate nei mercati rilevanti, tenendo altresì conto della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM:
  - **Annesso 1** – “*Disaggregazione dei servizi accessori (provisioning ed assurance)*”.
  - **Annesso 2** – “*Revisione dei Key Performance Indicators – KPI*”.

## 5. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

97. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e gli Orientamenti<sup>15</sup>, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

98. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica, sia una dimensione geografica.

99. L'analisi svolta dall'Autorità per la definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti è riportata, rispettivamente, nel **Documento II** e nel **Documento III** del presente schema di provvedimento.

100. Di seguito si riportano i risultati conseguiti e si rimanda ai suddetti documenti (II e III) per l'analisi di dettaglio.

### 5.1. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio del prodotto

101. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione<sup>16</sup>, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è stato la definizione dei mercati al dettaglio in un'ottica prospettica. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, si è proceduto alla definizione dei mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

102. Sulla base dell'analisi svolta – descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento – ed in continuità con quanto rilevato nell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 114/24/CONS, l'Autorità individua i seguenti mercati rilevanti per i servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa.

- a) il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali;

---

<sup>15</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, capitolo 2, punti 24 – 51.

<sup>16</sup> Cfr. Considerando n. 6 della Raccomandazione secondo cui “*Il punto di partenza per l'identificazione dei mercati rilevanti nella presente raccomandazione dovrebbe essere la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura per un dato arco di tempo, guidata dal diritto della concorrenza*”.

- b) il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti non residenziali.

I suddetti mercati (di cui alle precedenti lettere a e b) si basano sull'utilizzo dei servizi di accesso alla rete fissa che possono essere forniti attraverso diverse tecnologie: rame, misto rame-fibra, solo fibra ottica e tecnologie *wireless* fisse (FWA).

- c) Il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso a banda larga e ultra-larga al dettaglio comprendente i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica, misto rame-fibra ottica, *wireless* fisse (FWA) e satellitari mediante satelliti LEO.
- d) Il mercato linee affittate al dettaglio, costituito dall'offerta e dalla domanda dei collegamenti che consentono di fornire capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

**D1. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento.**

## 5.2. Definizione merceologica dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

103. In virtù dell'analisi svolta e descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento, l'Autorità definisce, dal punto di vista merceologico, i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa.

- a. **Mercato 1:** domanda e offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica, misti rame-fibra ottica (FTTC), FWA e con tecnologia satellitare mediante satelliti LEO.
- a. **Mercato 2:** domanda e offerta dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente per il rilegamento della sede d'utente indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e per qualsiasi profilo di velocità.

**D2. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento.**

### 5.3. I mercati rilevanti geografici dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

104. Al fine di definire i confini geografici dei mercati rilevanti individuati, l'Autorità ha condotto un'analisi del grado di omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio italiano, seguendo la metodologia indicata nella Raccomandazione e negli Orientamenti della Commissione, nonché nei documenti del BEREC<sup>17</sup>.

105. In sintesi, le conclusioni a cui è giunta l'Autorità inducono ad individuare due mercati rilevanti geografici sub-nazionali per ciascuno dei due mercati del prodotto dei servizi di accesso all'ingrosso in esame (mercati 1 e 2), sebbene diversi per i due mercati.

106. Per il **mercato 1**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- a) **Mercato 1A**, che comprende **247 Comuni** (elencati in Appendice al Documento III);
- b) **Mercato 1B**, che comprende i Comuni del Resto d'Italia. In tale mercato sono state identificate le seguenti tre differenti Aree, caratterizzate da differenti condizioni concorrenziali non ancora sufficientemente stabili:
  - **Area 1B.1**: si tratta di **83 Comuni** (elencati in Appendice al Documento III) con una significativa concorrenza infrastrutturale VHCN, che tuttavia non presentano condizioni di concorrenza ancora assimilabili a quelle riscontrate nel mercato 1A (**aree a elevata concorrenza infrastrutturale**);
  - **Area 1B.2**: si tratta di **4.999 Comuni** (elencati in Appendice al Documento III) in cui l'infrastruttura in rame è presente in quota ancora consistente e in cui gli investimenti e il *take-up* sulle reti VHCN sono a uno stadio non avanzato; in questi Comuni la concorrenza si espleta quasi esclusivamente sulla rete in rame (**aree legacy**).
  - **Area 1B.3**: si tratta del complemento dei Comuni del mercato 1B (tutti i Comuni del mercato 1B non rientranti nelle suddette aree 1B.1 e 1B.2) – in cui gli investimenti VHCN sono stati effettuati su porzioni di Comuni da parte di un solo operatore, ma sono ancora in corso di realizzazione, e in cui il *take-up* risulta già avviato (**aree a bassa concorrenza infrastrutturale**).

107. Per il **mercato 2**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

---

<sup>17</sup>Cfr. "BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)", BoR (14) 73, 2014 e Berec BoR(22)121 "Report on competition amongst multiple operators of NGA-networks in the same geographical region".

- a) **Mercato 2A**, che comprende **136 Comuni** (elencati in Appendice al Documento III);
- b) **Mercato 2B**: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.

108. L'Autorità intende aggiornare periodicamente, con cadenza biennale, la lista dei Comuni dei Mercati 1A, 1B (incluse le relative Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3), 2A e 2B.

**D3. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei confini geografici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso locale all'ingrosso (n. 1) e dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (n. 2) descritta nel Documento III del presente schema di provvedimento.**

## 6. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

109. L'Autorità, tenendo in massima considerazione gli Orientamenti<sup>18</sup>, ha valutato il grado di concorrenza dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso oggetto della presente analisi (mercati 1A, 1B, 2A e 2B), e dei corrispondenti mercati al dettaglio<sup>19</sup>, analizzando il livello e l'andamento delle quote di mercato degli operatori, nonché la struttura e la dinamica del mercato.

110. In particolare, dopo aver considerato il livello e l'andamento delle quote di mercato degli operatori, ai fini della valutazione del significativo potere di mercato – ossia della capacità dell'operatore in possesso di una significativa quota di mercato di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai clienti e con sufficiente forza contrattuale – l'Autorità ha analizzato le seguenti caratteristiche strutturali dei mercati in esame: il grado di controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti.

111. L'analisi del significativo potere di mercato sottoposta a consultazione pubblica è illustrata nel Documento IV del presente schema di provvedimento. Di seguito

---

<sup>18</sup> Cfr. paragrafo 3 della Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli Orientamenti della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

<sup>19</sup> Cfr. considerata 23 e 24 della raccomandazione secondo cui “(23) *Nell'effettuare un'analisi di mercato ai sensi dell'articolo 67 del codice, sia le autorità nazionali di regolamentazione sia la Commissione dovrebbero iniziare l'analisi dai mercati al dettaglio. [...]. (24) Qualora il mercato al dettaglio in questione non sia effettivamente concorrenziale in una prospettiva futura in assenza di regolamentazione ex ante, dovrebbero essere definiti ed analizzati i corrispondenti mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante conformemente all'articolo 67 del codice [...].*”

si riportano le conclusioni raggiunte dall'Autorità e si rimanda al suddetto Documento IV per i dettagli.

112. Nei **mercati 1A e 2A** risulta che vi sia una concorrenza effettiva e che, quindi, non sussistano le condizioni per notificare alcun operatore quale dotato di significativo potere di mercato, tenuto conto di quanto segue.

113. Nel **mercato 1A**, a eccezione di Open Fiber, nessun operatore detiene una quota di mercato superiore al 40% o in crescita. Tuttavia, nei comuni di questo mercato nessun operatore può beneficiare del controllo di un'infrastruttura difficile da replicare, tenuto conto del significativo livello di concorrenza infrastrutturale tra le reti FTTH di FiberCop e Open Fiber determinato da un'ampia copertura attuale della rete di OF (pari al 97% delle UI nel 2024) che risulta in sovrapposizione con la rete di FiberCop per il 77,06% delle famiglie dei comuni del mercato.

114. Inoltre, per effetto dell'estensione delle loro reti, FiberCop e Open Fiber possono conseguire economie di scala tra loro comparabili. Tenuto poi conto che l'acquisto di servizi di accesso rappresenta ormai una realtà consolidata sia se forniti da FiberCop che da Open Fiber, quantomeno i principali operatori acquirenti sono in grado di esercitare un contropotere di acquisto che limita l'esercizio del potere di mercato degli operatori fornitori.

115. Con riferimento al **mercato 2A**, nessun operatore detiene quote di mercato superiori al 35% inclusive dell'autoproduzione, mentre con riferimento alla componente *merchant* del mercato FiberCop detiene una quota di poco superiore al 50%, per quanto in riduzione. Tuttavia, per effetto dell'elevato livello di infrastrutturazione raggiunto nei comuni di questo mercato da tutti i principali operatori del mercato, nessun operatore detiene il controllo di infrastrutture difficili da replicare.

116. Inoltre, per effetto dell'estensione delle loro reti, i principali operatori del mercato possono conseguire economie di scala tra loro comparabili. Tenuto poi conto che l'acquisto di servizi a capacità dedicata rappresenta ormai una realtà consolidata, quantomeno i principali operatori acquirenti sono in grado di esercitare un contropotere di acquisto che limita l'esercizio del potere di mercato degli operatori fornitori.

117. Con riferimento ai **mercati 1B e 2B (relativi al Resto d'Italia)**, invece, si è rilevato che FiberCop detiene un significativo potere di mercato, in virtù:

- a) di quote di mercato ancora elevate, pari all'80% nel mercato 1B e al 61% nel mercato 2B;
- b) del controllo di infrastrutture difficili da replicare, dal momento che, nonostante gli investimenti in corso da parte degli altri operatori, solo FiberCop dispone di un'infrastruttura di accesso alla rete fissa che copre capillarmente il territorio, a eccezione dei comuni dell'area 1B.1;

- c) considerata l'estensione attuale e prospettica delle reti degli operatori alternativi, nessun operatore è in grado di conseguire economie di scala e diversificazione comparabili a quelle di FiberCop;
- d) in questi mercati, nessun operatore è in grado di esercitare un contropotere di acquisto, a eccezione in parte dei comuni dell'area 1B.1 caratterizzati da un maggior livello di competizione infrastrutturale, nei quali gli operatori acquirenti da FiberCop possono più facilmente che negli altri comuni del mercato 2A rivolgersi ad altri operatori in alternativa a FiberCop.

118. Per le suddette ragioni, l'Autorità ritiene che la società FiberCop S.p.A. debba essere confermata quale soggetto avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti 1B e 2B.

**D4. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alle conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi del significativo potere di mercato, come illustrata nel Documento IV del presente schema di provvedimento.**

## **7. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA IN CAPO ALL'OPERATORE SMP DELLE CONDIZIONI DI "OPERATORE WHOLESALE ONLY" AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DEL CODICE**

119. L'articolo 91 del Codice (*Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso*) stabilisce al comma 1, lettere *a* e *b*, le caratteristiche che un operatore con significativo potere di mercato (SMP) deve presentare per poter essere qualificato come "operatore *wholesale only*" al fine di potere beneficiare del trattamento regolamentare previsto dal medesimo articolo al comma 2 (meno stringente rispetto al caso di operatore SMP verticalmente integrato).

120. L'analisi svolta dall'Autorità per la verifica della sussistenza delle due summenzionate caratteristiche in capo alla società FiberCop S.p.A. (FiberCop), individuata detentrica di SMP nei mercati 1B e 2B, è riportata nel **Documento V** del presente schema di provvedimento. Gli esiti di tale verifica sono stati già sottoposti a consultazione pubblica con delibera n. 103/25/CONS. Pertanto, nel Documento V si riportano anche le principali osservazioni presentate dai rispondenti alla consultazione su detta verifica e sui relativi esiti, nonché le relative valutazioni dell'Autorità. Nel **Documento V** si illustra altresì il parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito al documento recante la *Verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di "operatore wholesale only" ai sensi dell'articolo 91 del Codice* di cui all'Allegato B della delibera n. 103/25/CONS (parere S5234) trasmesso all'Autorità in data 15 maggio 2025 (prot. n. 0120916).

121. In sintesi, sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 103/25/CONS, nonché del parere reso dall'AGCM,

l'Autorità ritiene che la società FiberCop, ai fini dell'analisi di mercato, possa essere qualificata come operatore *wholesale only* ai sensi dell'articolo 91 del Codice, sussistendo in capo a tale società tutte le caratteristiche indicate dal primo comma, lett. a e b, di tale norma.

## **8. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI**

122. Il Codice fornisce indicazioni chiare e precise relativamente alla valutazione che le ANR devono compiere ai fini dell'imposizione degli obblighi regolamentari alle imprese aventi significativo potere di mercato, che sono riportate nel paragrafo 2 del **Documento VI del presente schema di provvedimento**. Nel medesimo Documento VI sono riportate (al paragrafo 3) anche le valutazioni dell'Autorità circa le problematiche competitive riscontrate nei mercati 1B e 2B, rilevati non effettivamente concorrenziali e in cui la società FiberCop è stata individuata detentrica di significativo potere di mercato, nonché gli obblighi regolamentari che si ritiene proporzionato e giustificato imporre in capo a quest'ultima.

123. In sintesi, alla luce delle problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti 1B e 2B e considerato che si intende qualificare FiberCop quale operatore *wholesale only* ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'Autorità intende imporre in capo a FiberCop, in entrambi i suddetti mercati rilevanti – 1B e 2B – oltre all'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, gli obblighi di accesso e non discriminazione a norma degli articoli 81 e 83 del Codice, nonché l'obbligo di fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla propria rete del Mercato n. 1B e 2B a prezzi equi e ragionevoli. Si rimanda al Documento VI del presente provvedimento per i dettagli degli obblighi regolamentari che si intende imporre. Di seguito si riportano le principali previsioni.

### **Mercato 1B**

124. Con particolare riferimento al mercato 1B, l'Autorità intende tener conto delle diverse condizioni di concorrenza riscontrate nelle tre Aree individuate – 1B.1, 1B.2 e 1B.3 – che si riflettono in differenti vincoli al potere di mercato di FiberCop, attraverso una differente modulazione dell'obbligo di determinazione di prezzi equi e ragionevoli. Rimandando al Documento VI per i dettagli, si ritiene opportuno che:

- a) **per i Comuni inclusi nell'Area 1B.1** (caratterizzati da una maggiore pressione concorrenziale) la previsione di prezzi equi e ragionevoli si applichi finché saranno vigenti le attuali clausole del MSA (*Master Service Agreement*) stipulato tra FiberCop e TIM, contestate nell'ambito del procedimento AGCM. Qualora tali clausole venissero meno o venissero modificate a seguito dell'istruttoria *antitrust*, l'Autorità deciderà – con apposito provvedimento – se FiberCop potrà applicare, per i servizi dell'Area 1B1, prezzi a condizioni commerciali. Al riguardo, come riportato precedentemente, il 9 luglio 2025 FiberCop ha

comunicato all’Autorità di aver provveduto, in data 18 giugno 2025, a depositare in AGCM una proposta di Impegni volta a superare le criticità concorrenziali ipotizzate dall’AGCM nel provvedimento di apertura dell’istruttoria I874. Pertanto, gli impegni presentati, qualora siano accettati e resi vincolanti a conclusione dell’istruttoria *antitrust*, anche con eventuali modifiche, determinerebbero una modifica dell’attuale MSA.

- b) **per i Comuni inclusi nell’Area 1B.2** (caratterizzati da una forte presenza di servizi attivi su rete in rame ed una scarsa copertura di reti in fibra ottica) l’applicazione dei prezzi equi e ragionevoli da parte di FiberCop – in particolar modo per i servizi di accesso sulla rete in rame – debba tenere conto del particolare contesto infrastrutturale e competitivo di tale Area, anche al fine di favorire gli investimenti in FTTH e la conseguente migrazione degli accessi verso la rete in fibra.

125. Per ciascuna delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, si ritiene inoltre che FiberCop debba applicare prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi, uniformi nell’ambito di tutti i Comuni appartenenti alla stessa singola Area, attesa l’omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali.

126. Ai fini della verifica della fornitura da parte di FiberCop a condizioni non discriminatorie dei propri servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica, è necessaria la comunicazione all’Autorità delle proprie offerte nonché la pubblicazione delle stesse sul sito dell’operatore a favore del mercato. Senza tale obbligo, infatti, molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero disponibili.

127. A tale fine si ritiene opportuno che FiberCop, entro due mesi dall’approvazione del presente provvedimento, comunichi all’Autorità e pubblici sul proprio sito i listini, con validità annuale o pluriennale, concernenti le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi gli SLA e le Penali, dei seguenti servizi di accesso all’ingrosso alla rete in rame e fibra, per il Mercato n. 1B (Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3): i) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva); ii) accesso alla fibra spenta (con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva); iii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; iv) VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH (anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop); v) accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame (*Full unbundling*); vi) accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (*Sub-loop unbundling*); vii) segmento di terminazione in rame; viii) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

128. Con riferimento ai servizi di accesso passivo, si ritiene opportuno confermare la flessibilità di cui alla delibera n. 114/24/CONS nella definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e *end to end* – prevedendo che FiberCop debba rendersi disponibile a negoziare e garantire un pieno accesso da parte di tutti gli operatori alla propria rete in fibra ottica nel rispetto del

principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche paritarie, trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli. Nel rispetto del principio di trasparenza ed ai fini delle necessarie verifiche, FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità ed a pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) sottostanti ai contratti conclusi o da concludere e i relativi contratti conclusi. L'Autorità vigila sul rispetto di tali obblighi e monitora le transazioni del mercato concernenti i predetti servizi.

129. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica l'equità e la ragionevolezza delle offerte di FiberCop per i servizi offerti nelle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3.

130. Inoltre, l'Autorità intende confermare le previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di FiberCop, previsto dal c.d. Piano di *decommissioning* della società approvato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS e poi ripubblicato da FiberCop a valle dell'approvazione della delibera n. 114/24/CONS.

131. L'Autorità intende altresì confermare l'obbligo per FiberCop di fornitura delle attività di *provisioning* ed *assurance* per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. Alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio della Disaggregazione (UMD) prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, come rappresentati nell'Annesso Disaggregazione (Annesso 1 del Documento VI), l'Autorità ritiene infatti opportuno che la presente analisi di mercato confermi gli obblighi esistenti sulla disaggregazione dei servizi accessori, nell'ottica di un rafforzamento dell'obbligo imposto di accesso alle risorse di rete di FiberCop nelle aree in cui la stessa è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (Mercato 1B). In aggiunta, si ritiene opportuno procedere con l'estensione della misura di disaggregazione dei servizi di *provisioning* ed *assurance* anche ai servizi VULA H e Semi-VULA H forniti nel mercato 1B, secondo quanto prospettato dalla delibera n. 114/24/CONS. Non sono infatti stati rilevati problemi tecnici nell'ambito dell'Unità di monitoraggio sulla Disaggregazione prevista dalla delibera n. 114/24/CONS, come rappresentato nel suddetto Annesso 1 relativo alla Disaggregazione, che impedirebbero l'attuazione della misura prevista.

132. In aggiunta si intende confermare, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, il ruolo dell'OdV nell'attuale composizione e con l'attuale assetto di presidenza (in carica da dicembre 2022) in ragione dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività di supporto all'Autorità nonché allo scopo di rafforzare, attraverso le future attività, le tutele di parità di trattamento in attuazione della presente analisi di mercato. In particolare, alla luce della separazione e del rapporto contrattuale tra FiberCop e TIM definito dall'MSA, l'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, intende avvalersi del supporto tecnico

dell'OdV nell'adeguamento della disciplina attuativa della non discriminazione (ad esempio attraverso l'aggiornamento dei KPI e delle causali di scarto) nonché nell'attività di verifica del rispetto da parte di FiberCop di detto obbligo, in particolare nella fase di prima fase di applicazione del nuovo assetto organizzativo discendente dalla separazione. Si conferma inoltre che l'OdV proceda, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni degli obblighi di non discriminazione da parte di FiberCop ed alla comunicazione delle stesse all'Autorità.

133. In merito al sistema dei KPIs volti a misurare la non discriminazione (KPI\_nd), l'Autorità intende confermare l'applicazione a FiberCop dei KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS fino a quando non sarà approvato un nuovo sistema di KPI al fine di tener conto del nuovo assetto societario di FiberCop, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). Tale nuovo sistema di KPI sostituirà tutti gli indicatori di non discriminazione e qualità ad oggi previsti ed imposti in capo a FiberCop, che si intenderanno abrogati con la pubblicazione di tale nuovo sistema. Si ritiene opportuno che con successivo provvedimento l'Autorità, in collaborazione con l'attuale Organo di Vigilanza, e sulla base delle indicazioni fornite nell'apposito annesso (Annesso 2) al presente Documento VI, definisca il sistema di nuovi KPI.

### **Mercato 2B**

134. Anche per il mercato 2B, l'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente su tutto il territorio nazionale possa far sì che FiberCop pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a FiberCop, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, un obbligo di fornitura dei servizi di capacità dedicata in tecnologia *Ethernet* su fibra (inclusi i flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché i raccordi interni di centrale e i relativi servizi aggiuntivi) a prezzi equi e ragionevoli. La valutazione da parte dell'Autorità terrà conto che la produzione del servizio *terminating* da parte di FiberCop richiede degli *input* che possono essere esterni al perimetro della rete dell'operatore FiberCop e dei quali FiberCop dovrà eventualmente approvvigionarsi.

135. Analogamente a quanto previsto per il mercato 1B, si ritiene che FiberCop debba applicare prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di cui al comma precedente uniformi nell'ambito di tutti i Comuni appartenenti al Mercato 2B attesa la sostanziale omogeneità in essi delle condizioni concorrenziali.

### **8.1. Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati 1A e 2A**

136. Nei Mercati 1A e 2A sono revocati gli obblighi in capo a TIM FiberCop imposti dalla delibera n. 114/24/CONS, sussistendo in tali mercati condizioni di concorrenza effettiva. La revoca degli obblighi di cui al precedente comma entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 78, comma 5, del Codice, ad eccezione dei Comuni ove gli obblighi regolamentari sono erano stati già rimossi dalla delibera n. 114/24/CONS, FiberCop è tenuta, fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati alla data della pubblicazione del presente provvedimento, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2025, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, attualmente vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti dodici mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 1A e 2A a condizioni commerciali.

137. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, della lista dei Comuni di cui ai Mercati 1A e 2A, il suddetto periodo di transizione resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che risultano già attivati, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle applicate alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti.

### **8.2. Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati 1B e 2B**

138. Considerato che si qualifica FiberCop quale operatore *wholesale only*, si ritiene opportuno – alla luce di quanto previsto dall'articolo 91 del Codice – rimuovere gli obblighi di trasparenza, separazione contabile, contabilità dei costi nonché di controllo dei prezzi nella forma dell'orientamento al costo, stabiliti dalla delibera n. 114/24/CONS con riferimento ai mercati 1B e 2B, fatte salve alcune previsioni – esplicitamente richiamate nel presente provvedimento – che sono necessarie alla implementazione degli obblighi di accesso e non discriminazione imposti all'operatore SMP.

### **8.3. Conferma del provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e revoca degli obblighi per TIM**

139. L'Autorità intende confermare e rendere definitivo il provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS; sono pertanto revocati, in capo a TIM S.p.A. gli obblighi inerenti alla replicabilità delle offerte al dettaglio previsti in capo a tale società dalla delibera n. 114/24/CONS, agli articoli 10, comma 9, 37 e 38.

140. Le verifiche di replicabilità delle offerte di accesso al dettaglio di TIM costituivano uno strumento di vigilanza utilizzabile dal regolatore per individuare esclusivamente le eventuali discriminazioni interne-esterne commesse dall'operatore SMP nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e verticalmente integrato nella fornitura dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa. Pertanto, la cessione dell'infrastruttura di accesso fissa di TIM a FiberCop, nonché la natura di operatore *wholesale only* di FiberCop, elimina completamente alla radice la *ratio* dell'obbligo e, in secondo luogo, la significatività e l'applicabilità della metodologia dei *test* di prezzo sull'offerta di servizi di accesso fisso al dettaglio da parte di TIM.

141. Con la perdita dell'integrazione verticale di FiberCop nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, infatti, sono venuti meno i presupposti giuridici per il mantenimento, in capo a TIM, di obblighi asimmetrici connessi ad una condizione di significativo potere nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, che non detiene più. Gli obblighi regolamentari *ex ante*, imponibili ai sensi del Codice a seguito della presente analisi di mercato, sono infatti prerogativa dell'operatore individuato quale detentore di SMP nei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, ossia – attualmente – FiberCop.

**D5. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di imporre nei mercati 1B e 2B in capo a FiberCop i seguenti obblighi regolamentari, i cui dettagli sono riportati nel Documento VI del presente schema di provvedimento e nei relativi Annessi (Annessi 1 e 2):**

**D5.1. obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile;**

**D5.2. obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete;**

**D5.3. obbligo di non discriminazione;**

**D5.4. obbligo inerente prezzi equi e ragionevoli.**

**D6. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di confermare l'attuale regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM e della relativa migrazione della clientela sulle nuove reti in fibra ottica.**

**D7. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di estensione ai servizi di accesso VULA FTTH e Semi-VULA FTTH del modello di disaggregazione della fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* attualmente vigente per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC.**

**D8. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di revisione del sistema di KPI di cui all’Annesso 2 del Documento VI.**

**D9. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di revoca degli obblighi regolamentari nei mercati 1A e 2A, nonché nei mercati 1B e 2B, in particolare in relazione al periodo di transizione previsto.**

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

## DELIBERA

### TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA E DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

#### Art. 1

##### Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259;
- c. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi degli artt. 74 e 78 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. “operatore alternativo”: un’impresa, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operator* o OAO), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e. “clienti residenziali”: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale alfanumerico sul contratto;
- f. “clienti non residenziali”: le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA o il codice fiscale numerico;
- g. “servizi correlati”: i servizi associati alla funzione d’uso dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
- h. “rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- i. “sottorete locale”: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell’abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);

- j. “centrale locale”: edificio o locale ove sono presenti gli apparati attivi (quali gli OLT) di moltiplicazione, commutazione, conversione ottico/elettrico e passivi (quali gli ODF) di connessione e permutazione delle linee in fibra ottica;
- k. “reti di accesso di nuova generazione (*NGAN*)”: reti di accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda ultra-larga con caratteristiche più avanzate (quali una maggiore velocità trasmissiva di picco e una maggiore banda media garantita) rispetto alle reti di accesso a banda larga di base intese come quelle realizzate esclusivamente su portante in rame;
- l. “punto di concentrazione”: un punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- m. “servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame”: l’insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame, di servizio di accesso disaggregato virtuale, di servizio di *unbundling* dati, di servizio di *unbundling* virtuale;
- n. “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale” (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell’accesso alla rete locale dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- o. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell’accesso alla sottorete locale in rame dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- p. “servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA)”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso “virtuale” alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell’abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna *Ethernet*;
- q. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell’operatore notificato e presso i punti di concentrazione (include anche i correlati servizi di alimentazione e condizionamento);
- r. “servizio di accesso alla fibra spenta”: il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhauling*; il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- s. “servizi accessori all’accesso disaggregato alla rete locale”: comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento);



- t. “servizio di manutenzione correttiva”: le attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di “guasto” da parte del cliente finale (attività di *assurance*);
- u. “stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato”: stadio di linea della rete di FiberCop per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling/shared access* ai clienti finali;
- v. “*Wholesale Line Rental*” (WLR): il servizio di vendita del canone all’ingrosso;
- w. “servizio *bitstream* (o di flusso numerico)”: il servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga o ultra-larga all’utente finale;
- x. “DSLAM”: l’apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla moltiplicazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- y. “infrastruttura di posa di *backhaul* (passivo)”: Minitubo all’interno dell’Infrastruttura di Posa di FiberCop il cui Tracciato si stende tra il pozzetto “uno” di una centrale locale (SL, Stadio di Linea) di FiberCop (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e il pozzetto “uno” della centrale a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico “superiore”);
- z. “fibre ottiche di *backhaul* (passivo)”: fibre ottiche che originano da una centrale locale (Stadio di Linea) di FiberCop (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e terminano presso un’altra centrale della rete di FiberCop a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico “superiore”);
- aa. “*Optical Distribution Frame* (ODF)”: l’apparato passivo di attestazione e permutazione delle fibre ottiche (permutatore ottico), collocato nella centrale locale della rete di accesso NGA; allo stesso sono attestate, da un lato, le fibre ottiche collegate agli apparati attivi di centrale, *inter alia* gli OLT, e, dall’altro lato, le fibre ottiche, dedicate o condivise, su cui sono attestati gli utenti finali;
- bb. “*Optical Line Termination* (OLT)”: apparato attivo di terminazione della linea ottica, presente nella centrale locale, che si interfaccia con più apparati ONU o ONT della rete di accesso e che allo stesso sono attestati. Tale apparato implementa, in una rete NGA, tra le altre, le funzionalità di conversione ottico-elettrica (O/E) dei segnali, demodulazione, controllo, moltiplicazione dei flussi dati degli utenti finali allo stesso attestati, tenuto conto dei previsti *standard* internazionali (quali, ad esempio, G-PON, XGS-PON, EPON, ed evoluzioni). A seconda che si tratti di una architettura punto-punto o punto-multipunto una porta dell’OLT controlla una ONT o più (ad oggi fino a 128 su distanze di decine di chilometri);
- cc. “*Optical Network Terminal* (ONT)”: apparato attivo, installato presso la sede dell’utente finale, che svolge le funzionalità di terminazione di rete ottica in una

rete di accesso FTTH. Tale elemento di rete si interfaccia con l'OLT e svolge le funzionalità di conversione elettro ottica dei segnali in ingresso e implementa gli *standard* trasmissivi di accesso al mezzo fisico (secondo gli *standard* previsti quali, ad esempio, G-PON, XGS-PON, EPON e sue evoluzioni, per la tecnologia GPON, o Gigabit P2P *Ethernet*, nelle topologie P2P). Presenta specifiche interfacce verso l'utente finale (come la GE RJ-45). L'ONT e gli apparati lato cliente (*modem*, *router*, apparecchio telefonico, apparati TV) possono essere o meno integrati in un unico dispositivo;

- dd. “*Optical Network Unit (ONU)*”: l'apparato attivo, di interfaccia tra la rete in fibra ottica e la rete in rame, dislocato nelle vicinanze dell'utente finale e, specificatamente, nell'armadio stradale, nelle reti di accesso FTTH (FTTC), o alla base o in prossimità dell'edificio, nelle reti FTTB. Si interfaccia con le NT (la NT è la terminazione di rete quando l'utente finale è attestato alla rete in rame) degli utenti finali. La ONU è dislocata in centrale locale nel caso di utenti attestati su rete rigida;
- ee. “*PON Passive Optical Network*”: rete di accesso passiva (senza elementi attivi) di tipo punto-multipunto utilizzata per realizzare reti di accesso FTTH GPON. Una rete PON è costituita da portanti in fibra ottica, una porta OLT, un certo numero di *splitter* (dispositivo ottico passivo reciproco che suddivide ed accoppia il segnale luminoso proveniente da una fibra su più fibre ottiche e viceversa);
- ff. “topologia di rete punto-multipunto (P2MP)”: topologia di rete in cui le linee di accesso sono dedicate ai singoli utenti finali dal *punto terminale*, nell'abitazione, fino a un nodo intermedio (Punto di Distribuzione o nodo attivo) dove le linee sono aggregate in una linea condivisa. L'aggregazione può essere passiva (mediante *beam splitters* o ripartitori ottici passivi, nell'architettura PON) o attiva (ad esempio nelle reti FTTC tramite la ONU). L'architettura P2MP con rete ottica passiva PON è basata su una topologia di rete di distribuzione tipicamente ad albero, con più livelli di diramazione realizzati mediante l'uso di ripartitori ottici passivi (*splitters*). Le reti PON sono caratterizzate dall'assenza di apparati attivi al di fuori delle terminazioni di linea ottica (OLT) e delle terminazioni di rete ottica (ONT). Una parte della rete di accesso ottica è pertanto condivisa fra gli utenti finali, per cui sono necessarie specifiche tecniche di controllo per l'accesso al canale di comunicazione (MAC, *Medium Access Control*, definiti dagli *standard* internazionali quali GPON o EPON), come pure tecniche che garantiscano la sicurezza dei dati trasmessi (*data encryption*);
- gg. “topologia di rete punto-punto (P2P)”: topologia di rete in cui le linee di accesso dell'utente rimangono allo stesso dedicate dalla sua abitazione fino all'ODF (la tecnologia usata è indicata, ad esempio, come “*Active Ethernet*”);
- hh. “*standard (x)PON*”: APON (ATM PON) primo *standard* PON, cui è seguito lo *standard* BPON (*Broadband* PON). Ha fatto seguito lo *standard* EPON

(Ethernet PON con *downstream line rate* di 2,25 Gbit/s, *upstream line rate* di 1,25 Gbit/s, con *splitting* 1:16, e sue evoluzioni sino a capacità di 10Gbit/s in *downstream* ed *upstream*), dell'organismo IEEE e il GPON (Gigabit PON, dell'ITU, *downstream line rate* 2,488 Gbit/s, *upstream line rate* 1,244 Gbit/s, con *splitting* fino a 1;128. Ad oggi sono disponibili *standard* XGS-PON, fino a 10 Gbit/s in *downstream* e in *upstream* e TWDM-PON ove sono state introdotte tecniche di multiplazione di lunghezza d'onda per una capacità trasmissiva complessiva di 80 Gbit/s in *downstream* ed *upstream*). Le distanze gestite sono di 20 km di norma sino a 60 km in funzione dello *split ratio* impiegato e delle tecnologie ottiche di trasmissione e ricezione installate presso gli OLT e ONT/ONU;

- ii. “punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione elettronica; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente finale o ad un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- jj. “*Customer premises equipment (CPE)*”: generico insieme di apparati di comunicazione attivi, localizzati presso la sede dell'utente finale residenziale o affari, che permettono a quest'ultimo di utilizzare i servizi di connettività dati e/o fonia (come, ad esempio, *modems* o *router*, *set-top boxes*, PABX);
- kk. “Punto di Distribuzione”: nodo intermedio in una rete di accesso NGA dove uno o più linee in fibra ottica provenienti dall'ODF sono “divise (diramate)” e distribuite per connettere le abitazioni degli utenti finali (attraverso il segmento terminale di rete). Un Punto di Distribuzione in genere serve diversi edifici o abitazioni. Può essere collocato o alla base di un edificio o nella strada. Un Punto di Distribuzione contiene, in genere, un permutatore di attestazione delle linee del cliente finale e, in funzione del tipo di architettura, uno *splitter* ottico passivo;
- ll. “tratta terminale di rete”: segmento di rete che collega il *punto terminale di rete* all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo *Punto di Distribuzione* della rete di accesso; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino al *Punto di Distribuzione*;
- mm. “rete rigida”: rete che collega rigidamente il cliente alla centrale locale, senza che vi sia un punto di flessibilità costituito dall'armadio di ripartizione;
- nn. “rete elastica”: rete con cliente collegato alla centrale locale tramite armadio di ripartizione;



- oo. “servizio di trasporto o *backhauling*”: il servizio di trasporto dati costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di multiplazione (DSLAM/OLT) ubicati nella centrale locale ed il nodo cui sono direttamente attestati;
- pp. “infrastrutture di posa”: le infrastrutture civili per la posa di portanti fisici per la realizzazione di reti di *backhauling* o di accesso in rame o fibra ottica, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;
- qq. “condotto”: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame di reti di *backhauling* o di accesso;
- rr. “pozzetti”: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- ss. “segmento di terminazione”: il segmento di rete che collega la borchia localizzata all’interno dell’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un punto di terminazione o divisore ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all’interno o all’esterno della proprietà privata;
- tt. “rete ottica primaria”: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- uu. “rete ottica secondaria”: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
- vv. “tratta di adduzione sotterranea”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;
- ww. “tratta di adduzione aerea”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da palificazione e funi di ancoraggio comprese le infrastrutture di posa su facciata di edificio) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione secondaria e il punto dove comincia il cablaggio dedicato alla sede d’utente;
- xx. “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
- yy. “cameretta”: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
- zz. “cameretta zero”: la prima cameretta posta all’uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- aaa. “tratta di accesso alla centrale”: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta

zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;

- bbb. “rete ad altissima capacità” o “VHCN-Very High Capacity Network”: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per *downlink/uplink*, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete. I criteri che una rete deve rispettare per essere definita VHCN sono quelli stabiliti nel documento “BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks” (BoR (23) 164);
- ccc. “rete FTTH (*Fiber To The Home*)”: una rete di accesso in fibra ottica fino all’abitazione dell’utente, cioè una rete di accesso composta da portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l’estensione della tratta che va dall’*Optical Distribution Frame* (ODF) (a cui si connette l’OLT), installato in una centrale locale, al *punto terminale di rete* a cui si connette la ONT;
- ddd. “rete FTTB (*Fiber To The Building*)”: una rete in fibra ottica che, a partire dall’ODF, si estende fino alla base dell’edificio dell’utente finale, mentre all’interno dell’edificio sono utilizzati portanti trasmissivi in rame. La *tratta terminale di rete*, a valle dell’elemento di terminazione del collegamento in fibra ottica (ONU), è realizzata attraverso l’impiego di portanti trasmissivi in rame; la fibra ottica, dalla centrale locale, è terminata presso un *armadietto*, alla base di un edificio, contenente gli apparati attivi (ONU) necessari a svolgere previste funzionalità trasmissive e di conversione ottico/elettrica;
- eee. “rete FTTN (*Fiber To The Node*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l’utente finale; il nodo intermedio di distribuzione può coincidere con l’armadio ripartilinea della rete di accesso in rame (in tal caso si parla di rete di accesso FTTC – *Fiber To The Cabinet*);
- fff. “rete FTTE (*Fiber To The Exchange*)”: una rete di accesso che impiega esclusivamente portanti trasmissivi in rame a partire dal permutatore della centrale locale sino all’abitazione dell’utente finale;
- ggg. “rete FWA (*Fixed Wireless Access*)”: l’architettura di accesso in cui la fibra ottica e/o altro mezzo di *backhauling* raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d’utente mediante l’utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio;

- hhh. “rete satellitare”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi radio per collegare un terminale di utente presso la sede dell’utente a una costellazione di satelliti e la costellazione di satelliti alle stazioni *gateway* di terra;
- iii. “attivazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte al *delivery* del servizio di attivazione di un nuovo cliente (NIP – Nuovo impianto) ossia un cliente che prima dell’attività dell’operatore non aveva alcun servizio;
- jjj. “migrazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte sia al cambio di Operatore che al cambio di servizio utilizzato dal cliente col medesimo Operatore;
- kkk. “*kit* di consegna”: l’insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo di interconnessione della rete di FiberCop; tale *kit* di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso;
- lll. “CRO - *Cabinet Ripartilinea Ottico*”: armadio ottico nel quale sono posizionati gli *splitter* ottici passivi; generalmente, il CRO è installato a fianco di un armadio stradale in rame e rappresenta il punto di demarcazione tra la rete in fibra ottica primaria e quella secondaria;
- mmm. “CNO – Centro Nodale Ottico”: punto di demarcazione tra la rete in fibra ottica primaria e quella secondaria posizionato generalmente in prossimità dell’armadio ripartilinea rame, installato in pozzetto o in apposito colonnino esterno;
- nnn. “servizio semi-GPON”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso al collegamento passivo FTTH tra il CRO (o il CNO) ed il cliente finale mediante una rete locale di accesso in fibra ottica composta da strutture con topologia ad albero (con *splitter*, primario e secondario, centralizzati presso il CRO o distribuiti, rispettivamente, all’interno del CNO e del ROE);
- ooo. “servizio di accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso al collegamento ad una fibra punto-punto in rete secondaria tra la sede del cliente finale e un punto di concentrazione (in prossimità o coincidente con il CRO/CNO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell’operatore;
- ppp. “servizio full-GPON”: il servizio consistente nella fornitura del collegamento passivo FTTH tra la centrale FiberCop e il cliente finale, composto dal servizio semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria fornita in modalità “*pay per use*”;
- qqq. “servizio di accesso *End to End*”: il servizio consistente nella fornitura di un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l’architettura e la topologia di rete utilizzata da FiberCop. Il servizio *End to End* consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all’operatore alternativo l’offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale;

- rrr. “servizio semi-VULA”: il servizio consistente nella fornitura, in *pay per use*, dell’utilizzo dell’OLT di FiberCop in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell’ONT in casa cliente. Tale servizio consente, a partire dal tratto di rete secondaria di proprietà dell’operatore o che lo stesso ha acquistato da un altro operatore (es. accesso semi-GPON), di realizzare un accesso VULA FTTH su un albero in cui il tratto di rete primaria (ossia il tratto che va dall’OLT in centrale al *cabinet* ottico) è condiviso con altri accessi di FiberCop;
- sss. “segmenti terminali di linee affittate” (o “circuiti *terminating*”): i circuiti di capacità dedicata tra un punto terminale di rete presso la sede di un cliente finale ed un punto di attestazione presso un nodo della rete dell’operatore che offre il servizio;
- ttt. “servizi accessori ai circuiti *terminating*”: i servizi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale ed alla rete trasmissiva locale;
- uuu. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: i circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (*Point of Presence* – PoP) dell’operatore ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale dell’operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- vvv. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: i circuiti di capacità dedicata tra un PoP dell’operatore ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale dell’operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- www. “raccordo interno di centrale”: il servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di FiberCop, co-locati presso la stessa centrale;
- xxx. “Ripartitore Elettronico Digitale” (di seguito anche RED): l’apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;
- yyy. “servizi aggiuntivi ai circuiti *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei circuiti *terminating*, tra cui collegamenti multipunto e le prestazioni di protezione;
- zzz. “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di flussi di interconnessione, tra cui i servizi di multiplazione e di protezione;
- aaaa. “OdV”: Organo di Vigilanza di FiberCop di cui alla delibera n. 401/22/CONS.

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice.

## Art. 2

### Definizione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti due mercati rilevanti del prodotto:
  - a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (Mercato n. 1);
  - b) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente (Mercato n. 2).
2. Il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, di cui al precedente comma 1, *lett. a)*, è definito come la domanda e l'offerta di servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, misti rame-fibra ottica (FTTC), in fibra ottica (FTTH), FWA e con tecnologia satellitare mediante satelliti *Low Earth Orbit* (LEO). L'operatore acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o, nel caso di accesso dalla centrale locale, mediante un apparato attivo (del tipo OLT) in modalità VULA.
3. Il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso, di cui al precedente comma 1, *lett. b)*, è definito come la domanda e l'offerta di servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente (anche "segmenti terminali di linee affittate" o "circuiti *terminating*") indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e per qualsiasi profilo di velocità.
4. Per ciascuno dei mercati rilevanti del prodotto di cui al comma 1, *lett. a)* e *b)*, sono individuati i mercati rilevanti di dimensione geografica sub-nazionale indicati nei commi seguenti del presente articolo.
5. Per il Mercato 1 di cui al precedente comma 1, *lett. a)*, sono individuati i seguenti mercati geografici subnazionali:
  - a) Mercato 1A: comprende 247 Comuni elencati in Appendice del Documento III del presente schema di provvedimento;
  - b) Mercato 1B: comprende i Comuni del Resto d'Italia.
6. Nell'ambito del Mercato 1B sono individuate le seguenti tre aree in cui – alla luce di un differente livello di concorrenzialità – si prevede una differenziazione geografica dei rimedi:
  1. Area 1B.1: che comprende 83 Comuni elencati in Appendice del Documento III del presente schema di provvedimento;
  2. Area 1B.2: che comprende 4.999 Comuni elencati in Appendice del Documento III del presente schema di provvedimento;

3. Area 1B.3: che comprende i restanti Comuni del Mercato 1B.
7. L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza biennale, la lista dei Comuni dei Mercati 1A e 1B (incluse le relative Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3).
8. Per il Mercato 2 di cui al precedente comma 1, *lett. b*), sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
  - a) Mercato 2A: comprende 136 Comuni elencati in Appendice del Documento III del presente schema di provvedimento;
  - b) Mercato 2B: comprende i Comuni del Resto d'Italia.

L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza biennale, la lista dei Comuni dei Mercati 2A e 2B.

### **Art. 3**

#### **Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato**

1. Nei mercati 1A e 2A di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 5, *lett. a*), e comma 8, *lett. a*), sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. Nei mercati 1B e 2B di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 5, *lett. b*), e comma 8, *lett. b*), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
3. La società FiberCop è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (SMP) nei mercati 1B e 2B di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 5, *lett. b*), e comma 8, *lett. b*).
4. La società FiberCop è qualificata, ai sensi dell'art. 91 del Codice, come impresa attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso (operatore *wholesale only*).

## **TITOLO II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI NEI MERCATI 1A E 2A**

### **Art. 4**

#### **Revoca degli obblighi regolamentari nei Mercati 1A e 2A**

1. Nei Mercati 1A e 2A – relativi, rispettivamente, ai servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa di cui al precedente art. 2, comma 5, *lett. a*), ed ai servizi di capacità dedicata all'ingrosso di cui al precedente art. 2, comma 8, *lett. a*) – sono revocati gli obblighi in capo a FiberCop imposti dalla delibera n. 114/24/CONS, sussistendo in tali mercati condizioni di concorrenza effettiva.
2. La revoca degli obblighi di cui al precedente comma entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 78, comma 5, del Codice, ad eccezione dei Comuni ove gli obblighi regolamentari erano stati già

rimossi dalla delibera n. 114/24/CONS, FiberCop è tenuta, fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati alla data della pubblicazione del presente provvedimento, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2025, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, attualmente vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti dodici mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 1A e 2A a condizioni commerciali.

3. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, della lista dei Comuni di cui ai Mercati 1A e 2A, il periodo di transizione di cui al comma 2 resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che risultano già attivati, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle applicate alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti.

### **TITOLO III – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA RELATIVO AL RESTO D'ITALIA (MERCATO 1B)**

#### **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 5**

#### **Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato**

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a FiberCop, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 5, lett. *b*), della presente delibera, gli obblighi di cui al presente Titolo.

##### **Art. 6**

#### **Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili**

1. Ai sensi dell'art. 83 del Codice, FiberCop è soggetta all'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, come specificato nell'art. 19 del presente provvedimento.

2. Riguardo ai cavidotti, FiberCop deve fornire i seguenti servizi:
  - a) accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale;
  - b) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete primaria;
  - c) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete secondaria;
  - d) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
  - e) accesso ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

1. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame, in fibra ottica e FWA (nelle aree oggetto di *decommissioning*), ivi inclusi i servizi accessori, come specificato nei commi successivi.
2. FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU); *iii*) servizio di accesso al segmento di terminazione in rame.
3. FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica: *i*) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria (e *backhaul* passivo); *ii*) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; *iii*) accesso semi-GPON; *iv*) accesso full-GPON; *v*) accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria; *vi*) accesso *End to End*.
4. In relazione ai servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e *End to End*, l'Autorità conferma la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS secondo cui FiberCop è tenuta a negoziare e garantire un pieno accesso da parte di tutti gli operatori alla propria rete in fibra ottica nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche paritarie, trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli.
5. FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui FiberCop non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
6. L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:

- a. accesso alla fibra spenta situata nella tratta di accesso alla centrale;
  - b. accesso alla fibra spenta situata nelle tratte di rete primaria e secondaria;
  - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
  - d. accesso al segmento di terminazione;
  - e. accesso alla fibra ottica spenta nel segmento di *backhaul* passivo.
7. FiberCop fornisce un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rete mista rame-fibra a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione mista rame-fibra e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *i*) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; *ii*) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *iii*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *iv*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente. FiberCop fornisce il servizio VULA FTTH anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop.
8. FiberCop fornisce il servizio di accesso semi-VULA FTTH consistente nella fornitura all'operatore alternativo, in *pay per use*, dell'utilizzo dell'OLT di FiberCop in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell'ONT in casa cliente. FiberCop fornisce il servizio semi-VULA FTTH anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop.
9. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, FiberCop è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso in tecnologia FWA, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale, ai sensi di quanto previsto ai successivi artt. 29 e 30.
10. FiberCop è soggetta all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
11. FiberCop fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.

12. FiberCop fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee di accesso fornite in ULL, SLU, VULA FTTC e VULA (e semi-VULA) FTTH, anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS. Nello svolgimento di tale attività, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio dell’attuale Organo di Vigilanza, con riferimento agli aspetti di non discriminazione.
13. FiberCop implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, su rete in rame, in fibra ottica e FWA.

## Art. 8

### Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell’art. 81 del Codice, FiberCop è soggetta all’obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all’ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, FiberCop applica agli operatori condizioni economiche e tecniche equivalenti in circostanze equivalenti, rendendo disponibili le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati (*Equivalence of input*).

#### *Organo di Vigilanza (OdV)*

3. L’Autorità si avvale del supporto tecnico dell’attuale Organo di Vigilanza (OdV) nell’attività di verifica del rispetto da parte di FiberCop dell’obbligo di non discriminazione e, in particolare, ai fini dell’adeguamento della relativa disciplina attuativa, *inter alia* nell’attività di aggiornamento dei *Key Performance Indicators* e delle causali di scarto.
4. L’OdV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni dell’obbligo di non discriminazione da parte di FiberCop ed alla comunicazione delle stesse all’Autorità.

#### *Key Performance Indicators (KPI)*

5. In via transitoria, fino all’adozione del nuovo sistema di KPI di cui al comma successivo, a FiberCop si applicano i KPI di non discriminazione (“KPI-nd”) approvati con delibera n. 395/18/CONS.
6. L’Autorità, con il supporto dell’attuale Organo di Vigilanza, con un successivo procedimento definisce un nuovo sistema di KPI secondo le indicazioni contenute nell’Annesso 2 al Documento VI della presente delibera, al fine di tener conto del nuovo assetto societario di FiberCop, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). Il nuovo

sistema di KPI sostituirà tutti gli indicatori di non discriminazione e qualità ad oggi previsti ed imposti in capo a FiberCop, che si intenderanno abrogati con la pubblicazione di tale nuovo sistema.

## Art. 9

### Obblighi di prezzi equi e ragionevoli

1. Ai sensi dell'art. 91 e 85 del Codice, FiberCop è soggetta all'obbligo di fornitura di ciascun servizio di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica, di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento, nel Mercato n. 1B, a prezzi equi e ragionevoli, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per i servizi di accesso locale forniti nell'Area 1B.1, e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 3, per i servizi di accesso locale forniti nell'Area 1B.2.
2. Per i Comuni inclusi nell'Area 1B.1, la previsione di cui al precedente comma 1, si applica finché saranno vigenti le clausole del MSA (*Master Service Agreement*) stipulato tra FiberCop e TIM contestate nell'ambito del procedimento AGCM I874 (Provvedimento di avvio n. 31415). Qualora tali clausole venissero meno o venissero modificate a seguito dell'istruttoria *antitrust*, l'Autorità deciderà – con apposito provvedimento – se FiberCop potrà applicare, per i servizi dell'Area 1B1, prezzi a condizioni commerciali.
3. FiberCop applica prezzi equi e ragionevoli per i servizi di accesso locale all'ingrosso dell'Area 1B.2, tenendo conto del particolare contesto infrastrutturale e competitivo di tale Area (evidenziato nel Documento III), anche al fine di favorire gli investimenti in FTTH e la conseguente migrazione degli accessi verso la rete in fibra.
4. L'Autorità conferma la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS concernente la definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria e *end to end* attraverso la stipula di accordi commerciali tra FiberCop e i richiedenti l'accesso, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, ossia a condizioni tecniche ed economiche paritarie, trasparenti ed a prezzi equi e ragionevoli.
5. FiberCop, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, applica, per ciascuna delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento, uniformi (seppur potendoli diversificare in Aree diverse) nell'ambito di tutti i Comuni appartenenti alla stessa Area.
6. Fino alla data di pubblicazione dei listini che verranno adottati da FiberCop a seguito dell'adozione del presente provvedimento, fermo restando quanto previsto al successivo comma 7, FiberCop applica, per i servizi, di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento, le condizioni economiche approvate dall'Autorità, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle

offerte di riferimento per l'anno 2025 e, per i servizi semi-GPON e full-GPON, di cui alla delibera n. 38/24/CIR.

7. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione dei listini che verranno adottati da FiberCop a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, i prezzi dei servizi di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento, delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, per le sole linee già attivate alla suddetta data, restano al massimo uguali ai valori approvati per l'anno 2025. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi delle Aree 1B.1, 1B.2 (per i servizi in fibra ottica) e 1B.3, si applicheranno i nuovi listini pubblicati da FiberCop.
8. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, delle liste dei Comuni delle Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3, il periodo di transizione di cui al comma 7 resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento delle suddette liste di Comuni. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli applicati alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento delle liste dei Comuni.
9. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica l'equità e la ragionevolezza delle offerte di FiberCop per i servizi, di cui agli artt. 6 e 7 del presente provvedimento, per le Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3.

## **Capo II – REVOCIA DEGLI OBBLIGHI PREVIGENTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO 1B**

### **Art. 10**

#### **Revoca degli obblighi per FiberCop**

1. Sono revocati in capo a FiberCop, qualificato operatore *wholesale only* ai sensi dell'art. 91 del Codice, gli obblighi di trasparenza, contabilità dei costi e separazione contabile per i servizi di accesso locale del mercato 1B, imposti dalla delibera n. 114/24/CONS, salve eventuali specifiche previsioni stabilite dal presente provvedimento.

### **Art. 11**

#### **Revoca degli obblighi per TIM**

1. Si conferma il provvedimento cautelare di cui alla delibera n. 406/24/CONS e, pertanto, si revocano in capo a TIM S.p.A. gli obblighi di replicabilità delle offerte al dettaglio di tale Società previsti dalla delibera n. 114/24/CONS.

**TITOLO IV - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO  
ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI  
ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA RELATIVO AL RESTO D'ITALIA  
(MERCATO 1B)**

**Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL MERCATO DEI  
SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO**

**Sezione I**

**CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO**

**Art. 12**

**Servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete locale in rame**

1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) alla rete in rame consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale di FiberCop che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il servizio consente l'uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per la trasmissione di segnali mediante gli apparati numerici previsti.
2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di FiberCop che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
3. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, FiberCop mette a disposizione del soggetto richiedente, secondo modalità ragionevoli, le risorse necessarie per connettere le proprie apparecchiature attive e passive alla sottorete locale in rame. Le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada rispettano le previsioni tecniche e procedurali come approvate dall'Autorità.
4. FiberCop verifica, sulla base di criteri dalla stessa resi noti, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.
5. FiberCop è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
6. FiberCop fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.

7. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l'operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da FiberCop e configurati per raggiungere, ove necessario, gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locati.
8. L'eventuale rifiuto da parte di FiberCop di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all'operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
  - a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
  - b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
9. FiberCop garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

### Art. 13

#### **Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame**

1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, xDSL simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli *standard* internazionali ammessi.
2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di FiberCop in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non vi sono, in linea di principio, limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori possono installare sulle coppie richieste, purché questi siano certificati e rispondano agli *standard* internazionali ammessi.
3. Nel caso sia richiesta l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive e FiberCop ravvisi criticità spettrali, la questione è sottoposta da FiberCop all'Autorità e potrà essere discussa e risolta nell'ambito di un tavolo tecnico, coadiuvato dall'Autorità, con la partecipazione degli operatori interessati.

#### Art. 14

##### **Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame**

1. La gestione degli ordini di lavoro per i servizi di accesso disaggregato, incluso la portabilità del numero laddove richiesta contestualmente all'accesso disaggregato, è effettuata sulla base delle procedure vigenti, fatte salve eventuali successive modifiche disposte dall'Autorità.
2. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, FiberCop gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di attivazione dei servizi. L'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

#### Art. 15

##### **Misure sulla disaggregazione dei servizi connessi alle attività di *provisioning* e *assurance* di cui alla delibera n. 321/17/CONS**

1. Nella fornitura in modalità disaggregata dei servizi di *provisioning* ed *assurance* delle linee ULL, SLU, VULA FTTC, FiberCop si attiene alle disposizioni della delibera n. 321/17/CONS ed alle risultanze dell'Unità per il Monitoraggio svoltesi ai sensi dell'art. 17 della delibera n. 321/17/CONS, nonché agli aspetti procedurali definiti nell'art. 25 della delibera n. 348/19/CONS riportati nei paragrafi seguenti.
2. Il modello di disaggregazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* è esteso ai servizi VULA FTTH e Semi-VULA FTTH. FiberCop presenta una proposta per l'attuazione della disaggregazione di tali servizi, in coerenza con i processi di disaggregazione ad oggi utilizzati per i servizi VULA FTTC, che sarà discussa nell'ambito dell'Unità di Monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS.
3. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, ai fini della definizione dei contratti con l'Impresa *System* di cui all'Art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 623/15/CONS, il processo è modificato prevedendo che, prima della contrattualizzazione di cui all'Art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 321/17/CONS, FiberCop comunichi all'Autorità ed agli operatori richiedenti i servizi di *provisioning* ed *assurance* in modalità disaggregata ("Operatori") i relativi documenti tecnici (capitolato tecnico, linee guida per l'esecuzione dei lavori, allegati relativi a SLA e penali), nella versione accessibile a terzi.
4. Gli Operatori potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. L'Autorità valuta se richiedere a FiberCop il recepimento delle eventuali osservazioni formulate dagli Operatori. Conclusa tale fase e sottoposti i capitolati alle Imprese *System*, FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità e agli

Operatori le offerte tecnico-economiche dalle stesse formulate ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 321/17/CONS. Gli Operatori possono inviare, entro 15 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni all'Autorità ai fini di una eventuale rinegoziazione. In tal caso FiberCop, su richiesta dell'Autorità, richiede alle Imprese *System* una seconda offerta economica.

5. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, si dispone che gli Operatori possono selezionare più di un'azienda *System* per Area di Cantiere nella fase precedente all'acquisizione delle offerte; a valle della presentazione delle offerte, gli Operatori potranno confermare la propria scelta definitiva, per ciascuna Area di Cantiere, tra le aziende individuate inizialmente.

## Art. 16

### Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità

1. Il servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizi ULL, SLU consiste nella certificazione della velocità xDSL per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato e nella contestuale indicazione, su richiesta, della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
2. Gli operatori che effettuano autonomamente la qualificazione della linea comunicano, in fase di attivazione, a FiberCop la tecnologia xDSL attivata ai fini dell'aggiornamento dei *database*.
3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in fase di attivazione da FiberCop, è tenuto a comunicare, all'operatore notificato, la velocità effettivamente impiegata solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.
4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* pubblicato da FiberCop nel listino di riferimento.
5. Il *database* della rete di accesso, *NetMap*, consente agli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione relativa alla verifica della velocità supportata dalla coppia.

## Art. 17

### *Virtual Unbundling*

1. Si confermano le previsioni di cui all'art. 27 della delibera n. 623/15/CONS e all'art. 24 della delibera n. 114/24/CONS, riportate nei paragrafi successivi.
2. In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *unbundling* dati e *full unbundling*, FiberCop garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo stadio di linea corrispondente tramite il servizio di *Virtual Unbundling* – VULL. Dall'acquisizione del cliente in VULL fino alla presa di consegna del sito, FiberCop garantisce, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.
3. FiberCop garantisce all'operatore alternativo l'attivazione di non più di 2000 linee in VULL per modulo, fino al momento in cui le risorse richieste non saranno state rese disponibili. Fino alla consegna degli spazi, i prezzi dei servizi di accesso VULL sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato.
4. FiberCop accetta le richieste di VULL fino al trentesimo giorno successivo alla data di prima convocazione per la consegna del sito.
5. Le modalità di attivazione ed *assurance* per il VULL garantiscono la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.
6. L'offerta del servizio di VULL termina dopo 90 giorni dal momento in cui tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'*unbundling* fisico richieste dall'operatore alternativo sono rese disponibili.
7. Decorso il termine di cui al comma precedente, FiberCop continua a garantire il servizio VULL, ma può applicare ragionevoli penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico. Le penali per il ritardo di migrazione da VULL ad *unbundling* non possono essere differenziate per tipologia di cliente finale (residenziale o non residenziale) ed essere superiori al 75% del canone mensile del servizio di VULL per ogni mese di ritardo.

## Art. 18

### **Servizi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile**

1. FiberCop offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di cavi e per l'installazione di apparati per radiocomunicazioni ad opera di altro operatore autorizzato. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo e di realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture,

FiberCop si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore, a condizioni economiche eque e ragionevoli.

2. In particolare, FiberCop offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*, l'accesso ai seguenti elementi di rete:
  - a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, palificazioni, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine, FiberCop consente agli operatori di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di FiberCop, gli apparati passivi - quali muffole, *splitter*, etc. - compatibilmente con gli spazi disponibili e con la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati;
  - b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
3. FiberCop adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
4. FiberCop offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale, *backhaul*).
5. FiberCop prevede processi acquisitivi massivi di servizi di accesso alle infrastrutture passive. A tal fine le Parti (FiberCop-Operatore), nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, negoziano le relative condizioni tecniche e gestionali. In caso di persistente diversità di vedute, trascorsi ragionevolmente quattro mesi dall'avvio delle negoziazioni, le Parti potranno chiedere all'Autorità l'avvio di un Tavolo di confronto al fine di poter agevolare un accordo tra gli stessi.

## Art. 19

### Servizi di accesso alla fibra spenta

1. FiberCop offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili funzionali all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. FiberCop fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
2. FiberCop offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: *i*) la centrale

locale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo art. 27.

3. FiberCop offre, su richiesta dell'operatore, fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giuntata presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta, dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.
4. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, FiberCop fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi sono a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospita sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
5. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, FiberCop si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui sono specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo art. 27.

## **Art. 20**

### **Servizi di accesso al segmento di terminazione**

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, FiberCop, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), remunerato sulla base dei costi sostenuti.
2. FiberCop, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta impegnativa dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati trasmissivi di operatori terzi.
3. FiberCop, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta impegnativa dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB, garantisce, ove tecnicamente possibile, l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore, il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione.

## Art. 21

### Servizi di accesso semi-GPON e *Point to Point* in rete secondaria

1. Il servizio di accesso semi-GPON consiste nella fornitura e manutenzione dell'accesso (tramite *splitter*) al collegamento passivo FTTH tra il *cabinet* ottico (o CNO) e il cliente finale (è incluso anche l'utilizzo della tratta di adduzione, del PTE/ROE e del segmento di terminazione ottica).
2. La consegna degli accessi semi-GPON avviene attraverso gli *splitter* primari (e secondari) dedicati agli operatori che accedono al *cabinet* ottico (o al CNO), tenuto conto della disponibilità degli spazi all'interno dell'armadio stesso (o del CNO).
3. Il servizio di accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria consiste nella fornitura dell'accesso al collegamento ad una fibra punto-punto in rete secondaria tra la sede del cliente finale e un punto di concentrazione (in prossimità o coincidente con il CRO/CNO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell'operatore.
4. FiberCop fornisce i servizi di accesso semi-GPON e P2P in rete secondaria indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, tali servizi possono essere utilizzati anche per la produzione di servizi attivi (quali, a titolo di esempio, i servizi VULA FTTH e *terminating*).
5. FiberCop fornisce i servizi di accesso semi-GPON e P2P in rete secondaria (indipendentemente dall'architettura di rete sottostante) a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
6. Nelle aree in cui la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su doppio livello di *splitting* centralizzato al *cabinet* ottico, o "aree FiberCop", FiberCop si rende disponibile a negoziare e garantire un pieno accesso da parte di tutti gli operatori alla propria rete secondaria in fibra ottica. In particolare, FiberCop fornisce l'accesso alla propria rete secondaria in fibra ottica (nelle aree FiberCop) nel rispetto delle seguenti condizioni.
  - a) FiberCop è tenuta a contrattualizzare con gli operatori richiedenti le condizioni di accesso al servizio passivo semi-GPON e di fornitura del collegamento *Point to point* in secondaria (P2P).
  - b) FiberCop deve garantire l'accesso al servizio passivo semi-GPON e la fornitura del collegamento P2P a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutto il mercato.
  - c) L'accesso al servizio passivo semi-GPON deve essere offerto da FiberCop nelle seguenti modalità (alternative o in combinazione):

1. affitto del CRO (*splitter* primario e secondari dedicati) e fornitura di singole linee;
  2. volumi minimi garantiti a lungo termine;
  3. altra modalità presentata da FiberCop e valutata dall'Autorità.
- d) Le condizioni di offerta devono essere non discriminatorie con riferimento a prezzi, qualità del servizio, *provisioning*, *assurance* e informazioni fornite.
- e) Le specifiche condizioni economiche per l'accesso alla semi-GPON e per i collegamenti P2P devono essere eque e ragionevoli. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), che può essere superato attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti. Dovranno essere fornite altresì periodicamente informazioni sulla capacità residua disponibile della rete.
- f) FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) sottostanti ai contratti conclusi o da concludere (anche diversi rispetto alle previsioni di cui alla delibera n. 38/24/CR) e comunicare all'Autorità i relativi contratti conclusi. Ogni successiva modifica delle suddette previsioni contrattuali dovrà essere comunicata all'Autorità e pubblicata da FiberCop sul proprio sito. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, qualora concernano le sole condizioni economiche, non prima di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito. Le modifiche relative anche alle condizioni tecniche e procedurali, di norma, decorrono non prima di 90 giorni dalla loro pubblicazione sul sito, previa condivisione con gli operatori (eventualmente anche attraverso specifici tavoli tecnici).
- g) L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica le offerte di FiberCop per i suddetti servizi. In caso di concrete criticità, l'Autorità adoterà le misure del caso al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità possono retroagire rispetto alla relativa data di adozione.
- h) L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi semi-GPON e P2P. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'attuale Organo di Vigilanza con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete per agevolare il mercato nella

infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'attuale Organo di Vigilanza.

7. Nelle aree *ex Flash Fiber*, dove la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su doppio livello di *splitting* decentralizzato, FiberCop si rende disponibile ad installare la fibra ottica e gli apparati necessari alla fornitura di una rete Semi-GPON, ove richiesta da un operatore, a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per l'offerta degli accessi semi-GPON nelle 29 città si applica, in linea generale, la disciplina prevista nelle restanti città di cui al precedente comma 6, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 8.
8. Nelle aree *ex Flash Fiber* l'accesso alla semi-GPON avviene attraverso la modalità di accesso diretto con infrastrutturazione al CNO, descritta nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera n. 45/23/CIR. La modalità di accesso mediante "funzionalità abilitanti", descritta nella delibera n. 45/23/CIR, può essere prevista da FiberCop unicamente come misura "transitoria" di incentivo all'infrastrutturazione, nel caso in cui un operatore, che intenda infrastrutturarsi al CNO per accedere ad una semi-GPON ad esso dedicata, abbia stipulato un apposito contratto di acquisto con FiberCop, impegnandosi a sostenere i relativi costi di adeguamento delle infrastrutture, e nelle more del completamento dei lavori.

## Art. 22

### Servizi di accesso full-GPON e *End to End*

1. Il servizio di accesso full-GPON consiste nella fornitura e manutenzione dell'accesso al collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria.
2. Il servizio Full-GPON è reso disponibile a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
3. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. interconnessione alla centrale, predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), anche attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti.
4. FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito gli schemi contrattuali (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso) sottostanti ai contratti conclusi o da concludere e comunicare all'Autorità i relativi contratti conclusi. Ogni successiva modifica delle suddette previsioni contrattuali dovrà essere comunicata all'Autorità e pubblicata da FiberCop sul proprio sito. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, qualora concernano le sole condizioni economiche, non prima di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito. Le modifiche relative anche

alle condizioni tecniche e procedurali, di norma, decorrono non prima di 90 giorni dalla loro pubblicazione sul sito, previa condivisione con gli operatori (eventualmente anche attraverso specifici tavoli tecnici).

5. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica le offerte di FiberCop per il suddetto servizio. In caso di concrete criticità, l'Autorità adotterà le misure del caso al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità possono retroagire rispetto alla relativa data di adozione.
6. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi full-GPON. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'attuale Organo di Vigilanza con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete in fibra, per agevolare il mercato nella infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'attuale Organo di Vigilanza.
7. Il servizio di accesso *End to End* consiste nella fornitura di un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da FiberCop. Il servizio *End to End* consiste, pertanto, nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale.
8. Analogamente a quanto previsto per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria, FiberCop deve rendere disponibile il servizio di accesso *end to end* a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per tale servizio, si applica la disciplina prevista per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria.

### **Art. 23**

#### **Contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso**

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso è negoziato tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. FiberCop, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione, da parte dell'operatore alternativo, delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.

3. Durante la vigenza del contratto, FiberCop fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra FiberCop e l'operatore alternativo richiedente conferisce a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di FiberCop, nei limiti di quanto in esso stabilito dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di fornitura stipulato tra FiberCop e l'operatore alternativo del servizio di accesso disaggregato di una singola linea (in rame e/o fibra) e del servizio di accesso al segmento di terminazione (in rame e/o in fibra) è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra FiberCop e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) pluriennale. A tale ultimo riguardo, sono possibili anche formulazioni che consentano una maggiore flessibilità rispetto alla cessione in IRU.
6. Qualora la linea di accesso disaggregato (in rame e/o fibra) sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

#### **Art. 24**

##### **Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL**

1. La gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta ed al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL è effettuata sulla base delle procedure vigenti come approvate dall'Autorità.
2. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTH valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nel precedente art. 16, fatte salve eventuali successive modifiche disposte dall'Autorità.

#### **Art. 25**

##### **Servizio di co-locazione**

1. FiberCop prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, per i servizi del mercato 1B su rete in rame (ULL e SLU) e fibra ottica (servizi di accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa, servizi semi-GPON/full-GPON/P2P in rete secondaria ed *end to end*, servizi VULA e semi-

VULA), oggetto di questo provvedimento, secondo quanto previsto dalla regolamentazione previgente (cfr. delibera n. 114/24/CONS), fatte salve eventuali successive modifiche disposte dall'Autorità.

#### **Art. 26**

##### **Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione**

1. FiberCop prevede condizioni di fornitura del servizio di collocazione, incluso i subentri in spazi di collocazione, secondo quanto previsto dalla regolamentazione previgente (cfr. delibera n. 114/24/CONS), fatte salve eventuali successive modifiche disposte dall'Autorità.

#### **Art. 27**

##### **Studi di fattibilità**

1. FiberCop adotta i processi previsti dalla regolamentazione previgente (cfr. delibera n. 114/24/CONS), fatte salve eventuali successive modifiche disposte dall'Autorità.

#### **Sezione II**

##### **CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE**

#### **Art. 28**

##### **Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione**

1. Ai fini della verifica della fornitura da parte di FiberCop a condizioni non discriminatorie dei propri servizi di accesso alla rete in rame e in fibra ottica, è necessaria la comunicazione all'Autorità delle proprie offerte nonché la pubblicazione delle stesse sul sito dell'operatore a favore del mercato.
2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 21, comma 6 punto vi (per i servizi di accesso semi-GPON e *Point to Point* in rete secondaria) e art. 22, comma 4 (per i servizi di accesso *full-GPON* e *End to End*), FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito i listini, con validità annuale o pluriennale, concernenti le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi SLA e penali, dei seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e fibra, per il Mercato n. 1B (Aree 1B.1, 1B.2 e 1B.3):
  - i. accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (a prescindere se queste siano utilizzate per la rete in rame o per la rete in fibra), con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*;

- ii. accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul* passiva;
  - iii. accesso al segmento di terminazione in fibra ottica;
  - iv. VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH (anche con ONT degli operatori certificati da FiberCop);
  - v. accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*);
  - vi. accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*);
  - vii. segmento di terminazione in rame;
  - viii. co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
3. Limitatamente alle aree in *decommissioning*, ai sensi dei successivi artt. 30 e 31, FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito un listino, con validità annuale o pluriennale, per i servizi di accesso all'ingrosso su rete FWA.
  4. Ogni successiva modifica dei listini, di cui ai precedenti commi 2 e 3, incluse le promozioni e sconti a volume, nonché l'introduzione di nuovi servizi, dovrà essere comunicata all'Autorità e pubblicata da FiberCop sul proprio sito. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, qualora concernano le sole condizioni economiche, non prima di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito. Le modifiche relative anche alle condizioni tecniche e procedurali, di norma, decorrono non prima di 90 giorni dalla loro pubblicazione sul sito, previa condivisione con gli operatori (eventualmente anche attraverso specifici tavoli tecnici).
  5. FiberCop applica gli SLA e le Penali di cui alla delibera n. 114/24/CONS (Annesso 2 del Documento VI) e, in via generale, gli SLA e Penali vigenti. L'Autorità si riserva di avviare, nel corso del presente ciclo regolamentare, qualora dovessero emergere motivate esigenze di mercato, un procedimento *ad hoc* di revisione degli SLA e Penali vigenti.
  6. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica le offerte di FiberCop per i servizi di cui ai precedenti commi 2 e 3. In caso di concrete criticità, l'Autorità adotterà le misure del caso al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità possono retroagire rispetto alla relativa data di adozione.

#### *Data base di rete*

7. FiberCop fornisce un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività

programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa.

8. FiberCop, con riferimento alle nuove realizzazioni della propria rete di accesso in fibra ottica, fornisce:
  - un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
  - con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.
9. FiberCop rende disponibili a tutti gli operatori le medesime informazioni e banche dati per l'erogazione dei servizi di accesso all'ingrosso.
10. FiberCop fornisce agli operatori e alle imprese terze – qualificate ai sensi della delibera n. 321/17/CONS per la fornitura dei servizi accessori di attivazione e manutenzione correttiva dei servizi di accesso all'ingrosso – informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, complete ed aggiornate.
11. Ai fini di cui ai commi precedenti, FiberCop garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

#### *Nuove release software*

12. I rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* sono preceduti da adeguate attività di *test* con il coinvolgimento degli operatori alternativi interessati.

#### *Key performance indicators*

13. L'Autorità monitora, anche tramite il supporto dell'attuale Organo di Vigilanza (OdV), sul rispetto degli obblighi di non discriminazione tramite la reportistica e l'insieme di *Key Performance Indicators*, come integrati ai sensi del precedente art. 8.
14. I KPI di cui al comma precedente consentono di misurare le prestazioni e la parità di trattamento sui servizi forniti agli operatori, sia per il rame che per la fibra che per i servizi di accesso *wireless* fisso (FWA).

*Processi di erogazione dei servizi all'ingrosso e OdV*

15. FiberCop utilizza – per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli operatori – i processi, sistemi e banche dati attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, aggiornate secondo il nuovo perimetro di FiberCop.
16. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'attuale OdV. In aggiunta, l'OdV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

**Art. 29**

**Approvazione di offerte con riduzione di prezzo *wholesale*, sconti a volume/contratti di periodo**

1. FiberCop è tenuta a comunicare all'Autorità, ai fini delle valutazioni di competenza, l'eventuale proposizione di offerte caratterizzate da sconti a volume o contratti di periodo finalizzate ad incentivare gli investimenti in reti VHC. Le suddette offerte, accessibili a tutti gli operatori interessati, possono essere limitate ad alcune aree del territorio nazionale, con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica, oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga senza deprimere gli incentivi alla concorrenza e gli investimenti da parte di operatori concorrenti.

**Capo II – DECOMMISSIONING**

**Art. 30**

**Migrazione dai servizi di accesso offerti da FiberCop sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra**

1. FiberCop comunica all'Autorità, attraverso il *c.d.* “annuncio”, su base volontaria e con frequenza massima annuale, nel corso del primo trimestre dell'anno solare, la volontà di procedere alla dismissione (o alla riconversione per altri fini) di centrali, e/o delle relative sezioni di rete primaria e secondaria in rame ad esse associate, con riferimento ad un sottoinsieme specifico di centrali di accesso locale comprese nel Piano di *decommissioning* (“il Piano”) pubblicato ai sensi della delibera n. 114/24/CONS.
2. Con riferimento alle centrali locali oggetto di annuncio per il *decommissioning*, FiberCop comunica all'Autorità le disponibilità, presso la specifica centrale accorpante, dei servizi di accesso alternativo forniti su rete NGA di tipo FTTC, FTTH o, in modo residuale e limitatamente ad aree periferiche, di tipo FWA, con

riferimento alle linee attive connesse alla centrale oggetto di *decommissioning*, unitamente al numero di linee già migrate.

3. FiberCop annuncia, ai sensi del precedente comma 1, l'intenzione di procedere alla dismissione o alla riconversione per altri fini di una centrale solo previo raggiungimento del 100% della copertura, con reti NGA, delle linee attive presso la centrale oggetto di dismissione. La soluzione preferenziale resa disponibile da FiberCop per la migrazione delle linee è quella fornita su rete FTTH, ove tale rete è disponibile. A tal fine, FiberCop specifica, per ogni centrale proposta, la percentuale di linee coperte con rete FTTH sia al momento della presentazione della lista di centrali da dismettere, sia, in via previsionale e sulla base dei propri piani di investimento, al momento della data prevista per l'avvio della migrazione tecnica, mantenendo costantemente aggiornato il relativo *database* di disponibilità dei servizi *wholesale* (NetMap).
4. Nel caso in cui la copertura di cui al comma precedente tenga conto di reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, FiberCop è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento, a garanzia del raggiungimento del 100% dichiarato di copertura.
5. FiberCop, ai fini dell'annuncio di cui al comma 1, stabilisce un ordine che tiene conto delle centrali già maggiormente migrate verso servizi NGA in modo volontario. In ogni caso l'annuncio di cui al comma 1 può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il 60% della clientela *retail* degli Operatori.
6. Il verificarsi delle condizioni per l'annuncio (copertura ed adozione dei servizi NGA) è reso noto attraverso una specifica delibera di approvazione, per ciascuna centrale locale, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, dopo che la stessa ha completato le necessarie verifiche. A tal fine l'Autorità verifica che i parametri di copertura e migrazione soddisfino le condizioni per il *decommissioning*, se necessario anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori *retail* in relazione alla loro base dei clienti attestati alle stesse. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'attuale Organo di Vigilanza.
7. A partire dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 6, di approvazione dell'annuncio, FiberCop non attiva nuove linee (*end of sale*) per i servizi all'ingrosso regolamentati che non potranno essere più forniti a valle del *decommissioning* della rete in rame.
8. Il processo tecnico di *switch off* (migrazione tecnica) non può iniziare prima di:
  - a) 6 mesi per le centrali presso le quali sono forniti i servizi *bitstream* e/o WLR,
  - b) 12 mesi per le centrali presso le quali sono forniti servizi ULL,dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 6.

9. La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di cui al comma 8. Laddove allo scadere del termine suddetto residuassero ancora linee non migrate, gli operatori titolari dei contratti con i clienti collaborano per l'avvio della migrazione forzata, in applicazione del comma 3 dell'art. 52 del Codice, attraverso l'adeguamento tecnologico della rete di accesso, senza che ciò comporti la modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere. Tale fase di migrazione forzata dovrà, comunque, essere completata, previa informazione di cessazione del contratto (*end of service*) ai clienti coinvolti che non intendessero migrare, entro 3 mesi dal suo avvio.
10. Con un congruo preavviso di 6 mesi dalla data di *end of service*, tutti gli operatori al dettaglio adottano le misure necessarie di trasparenza per comunicare ai propri clienti finali l'attuazione dell'*end of service*. L'Autorità avvia, ove necessario, un'attività di monitoraggio delle attività svolte dagli operatori per procedere con la migrazione dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, al fine di individuare eventuali problematiche ostative al completamento del Piano che potrebbero presentarsi, ed intervenire *ad hoc* al fine di garantire il buon andamento dello stesso, anche in merito alla tematica della tutela del consumatore. I risultati di tale attività potranno essere condivisi con il mercato nell'ambito di un apposito Tavolo Tecnico di confronto con i soggetti interessati, incluse le associazioni di consumatori.
11. FiberCop, nell'ambito dei listini dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, dando evidenza delle misure finalizzate a limitare disservizi o impatti negativi sugli utilizzatori, in coerenza con quanto stabilito a riguardo con la delibera n. 111/21/CIR.
12. Nel caso di *decommissioning* della rete in rame, FiberCop è tenuta ad offrire almeno i servizi all'ingrosso di accesso alla nuova rete, in sostituzione dei servizi offerti sulla propria rete *legacy* ai sensi degli obblighi di accesso imposti con la presente analisi di mercato, secondo la seguente matrice di sostituzione:

Servizi di origine	Servizi di destinazione
ULL	VULA, Co-locazione presso sede OLT
<i>Shared Access</i>	
Co-locazione	Co-locazione
SLU	SLU
Co-locazione da armadio	Co-locazione da armadio
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*

Servizi di origine	Servizi di destinazione
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL ATM <i>naked</i>	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet <i>naked</i>	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> simmetrico ATM	<i>Bitstream</i> NGA con <i>upstream</i> equivalente*
<i>Bitstream</i> simmetrico Ethernet	
CS/CPS su POTS	Non previsto
CS/CPS su ISDN	Non previsto
WLR POTS	No obbligo perché deregolamentato
WLR ISDN BRA	No obbligo perché deregolamentato
WLR ISDN PRA	No obbligo perché deregolamentato
<i>Terminating</i> /Circuito analogico o < 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito = 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito > 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica

\* servizio regolamentato fino al 6 novembre 2025, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS

13. I servizi di accesso alla nuova rete sono commercializzati da FiberCop e resi disponibili al mercato presso la centrale di riferimento non più tardi della pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 6.
14. FiberCop, nel caso di clientela *business* o della PA, garantisce una soluzione di atterraggio basata su rete in fibra o mista rame-fibra, oppure su rete FWA con caratteristiche tecniche migliorative rispetto alla versione *standard* di cui all'articolo successivo, in assenza di un'offerta di tale tipologia su rete terzi, atta a garantire le prestazioni necessarie a gestire la migrazione, anche mediante l'individuazione di configurazioni *ad hoc*.

15. FiberCop si impegna a dare corso al processo di *switch off* secondo il piano e le condizioni di cui ai punti precedenti. Salvi casi eccezionali opportunamente documentati e verificati, l'Autorità si riserva di porre, in capo a FiberCop, congrue penali a favore degli operatori o dei consumatori interessati e secondo un principio di proporzionalità in caso di variazione o ritardi ingiustificati.
16. Per le linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* pubblicato da FiberCop, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy*, nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio offerto su rete NGA di FiberCop o su reti di operatori terzi, né contributi di attivazione su rete NGA, quando il servizio *wholesale* viene migrato a un servizio offerto su rete NGA di FiberCop.
17. FiberCop si fa carico dei costi di dismissione dei siti con collocazione e di predisposizione di nuovi spazi nelle centrali accorpanti oltre che di ampliamento dei *kit* necessari a gestire i clienti migrati.
18. FiberCop, dalla data dell'annuncio fino alla data di completamento dello *switch off*, ossia di *end of service* dei servizi su rete in rame, applica alle linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di *decommissioning*, migrate successivamente alla pubblicazione della presente delibera, il canone minore tra quello precedentemente attivo sulla linea e quello nuovo attivato al momento della migrazione.
19. L'Autorità vigila sui processi di cui al presente articolo e, in particolare, sulla migrazione dei servizi *wholesale* da rete *legacy* a rete NGA e sulla qualità dei servizi *wholesale* su rete FWA offerti da FiberCop ai sensi del successivo articolo, anche al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell'art. 92 del Codice (art. 81 CCEE).
20. Ai fini dell'attuazione del meccanismo di annuncio di cui al comma 1 e successivi, FiberCop, ogni qualvolta identifica un gruppo di centrali di cui intende dichiarare la dismissione, garantisce che la percentuale di centrali ULL non è superiore all'8% del totale del gruppo.
21. FiberCop pubblica su base semestrale la lista delle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* che ancora non sono state pubblicate attraverso un annuncio, indicando il sottoinsieme di tali centrali che potranno essere verosimilmente oggetto di annuncio di *decommissioning* nel corso del successivo semestre, sulla base dell'andamento dei parametri di copertura e di adozione dei servizi NGA.
22. Per tutte le centrali da dismettere per causa forza maggiore, che non siano incluse nel Piano di *decommissioning*, FiberCop pubblica la relativa comunicazione sul proprio portale dei servizi *wholesale* almeno 12 mesi prima della data prevista per la dismissione, specificando la ragione specifica per la quale è necessario dismettere la centrale. FiberCop è altresì tenuta a rispettare la scadenza pubblicata per la dismissione, comunicando al mercato eventuali ritardi nella dismissione che dovessero occorrere in via d'eccezione, con adeguata trasparenza ed anticipo.

### **Art. 31**

#### **Servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in *decommissioning***

1. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, FiberCop è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100% dei consumatori su reti NGA. FiberCop potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA, ai sensi di quanto stabilito all'art. 30.
2. Limitatamente alle suddette aree di *decommissioning*, FiberCop è soggetta altresì ai restanti obblighi previsti per gli altri servizi inclusi nel relativo mercato rilevante.
3. Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di *decommissioning*, FiberCop rispetta le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR, nonché la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti.
4. I canoni e contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA sono soggetti all'obbligo di prezzi equi e ragionevoli.
5. Ai fini dell'accesso in modalità FWA, FiberCop consente la raccolta del traffico mediante un servizio di collocazione presso nodi di livello centrale.

## **TITOLO V - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO RELATIVO AL RESTO D'ITALIA (MERCATO 2B)**

### **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 32**

#### **Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato**

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a FiberCop, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 8, *lett. b)* della presente delibera, relativo al Resto d'Italia, gli obblighi di cui al presente Titolo.

#### **Art. 33**

#### **Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

1. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete attraverso la fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso in fibra ottica tra un punto di attestazione di un

operatore presso un nodo di consegna di FiberCop ed una sede cliente (“segmenti terminali di linee affittate” o “circuiti *terminating*” *Ethernet* su fibra ottica).

2. FiberCop è soggetta all’obbligo di fornire i servizi accessori e complementari ai segmenti terminali di linee affittate di cui al comma 1 e costituiti dai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché dai raccordi interni di centrale e dai relativi servizi aggiuntivi.
3. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale, sono impiegati per l’accesso a tutti i servizi all’ingrosso fruibili dai nodi di FiberCop.

#### **Art. 34**

##### **Obblighi di non discriminazione**

1. Ai sensi dell’art. 81 del Codice, FiberCop è soggetta all’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso a capacità dedicata all’ingrosso di cui ai precedenti artt. 32 e 33.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, FiberCop applica agli operatori condizioni tecniche ed economiche equivalenti in circostanze equivalenti, rendendo disponibili le stesse informazioni, gli stessi sistemi, processi e banche dati.

#### **Art. 35**

##### **Obblighi di prezzi equi e ragionevoli**

1. Ai sensi dell’art. 91 e 85 del Codice, nel Mercato 2B, FiberCop è soggetta all’obbligo di fornitura dei servizi di cui all’art. 33 del presente provvedimento a prezzi equi e ragionevoli.
2. FiberCop, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, applica prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di cui all’art. 33 del presente provvedimento, uniformi nell’ambito di tutti i Comuni appartenenti al Mercato 2B. FiberCop articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.
3. Fino alla data di pubblicazione del listino che verrà adottato da FiberCop a seguito dell’adozione del presente provvedimento, FiberCop applica, per i servizi, di cui all’art. 33 del presente provvedimento, le condizioni economiche approvate dall’Autorità, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, nell’ambito del procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2025.
4. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione del listino di cui al comma precedente, i prezzi dei servizi di cui al precedente art. 33 del Mercato 2B, per le sole linee già attivate alla data di pubblicazione del listino, restano al massimo uguali ai

valori approvati per l'anno 2025. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi del Mercato 2B, FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

5. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, della lista dei Comuni del Mercato 2B, il periodo di transizione di cui al comma 4 resta pari a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della suddetta lista di Comuni. Analogamente a quanto previsto per il primo biennio di applicazione, durante tali dodici mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli applicati alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni.
6. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica l'equità e la ragionevolezza dell'offerta di FiberCop per i servizi, di cui all'art. 33 del presente provvedimento, del Mercato 2B.

## **Capo II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI PREVIGENTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO 2B**

### **Art. 36**

#### **Revoca degli obblighi per FiberCop**

2. Sono revocati in capo a FiberCop, qualificato operatore *wholesale only* ai sensi dell'art. 91 del Codice, gli obblighi di trasparenza, contabilità dei costi e separazione contabile per i servizi di capacità dedicata all'ingrosso del mercato 2B, imposti dalla delibera n. 114/24/CONS, salve eventuali specifiche previsioni stabilite dal presente provvedimento.

## **TITOLO VI - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO RELATIVO AL RESTO D'ITALIA (MERCATO 2B)**

### **Art. 37**

#### **Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

1. FiberCop fornisce accesso ai circuiti *terminating*, in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, per il rilegamento di sedi d'utente presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno alla regione o al bacino trasmissivo regionale di pertinenza, ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti.

2. Nella fornitura dei circuiti *terminating* di cui al comma precedente, FiberCop garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete.
3. FiberCop riporta nel proprio listino di riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete trasmissiva regionale, costituito da un circuito di capacità dedicata tra il punto di presenza dell'operatore, eventualmente collocato presso una centrale di FiberCop, ed un punto di consegna, per la raccolta di servizi all'ingrosso regolamentati, appartenente alla rete trasmissiva regionale (livello 1 e 2) di FiberCop. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti al primo ed al secondo livello della rete di FiberCop. Le distanze relative alla componente chilometrica del canone si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.
4. FiberCop riporta nel proprio listino di riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete trasmissiva locale, costituito da un circuito di capacità dedicata tra il punto di presenza dell'operatore, eventualmente collocato presso una centrale di FiberCop, ed un punto di consegna, per la raccolta di servizi all'ingrosso regolamentati, appartenente alla rete trasmissiva locale (livello 0) di FiberCop. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locale presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da FiberCop. Le distanze relative alla componente chilometrica del canone si calcolano in linea d'aria tra le centrali locali interessate.
5. FiberCop assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti trasmissive regionale e locale possano essere richiesti congiuntamente; in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.
6. FiberCop assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti trasmissive regionale e locale si usino nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene, rispettivamente, alla medesima regione o al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-colocato presso un nodo della rete trasmissiva regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.
7. FiberCop assicura che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè dall'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.
8. FiberCop assicura che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare gli apparati di FiberCop con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.
9. FiberCop assicura che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano posizionati presso spazi di co-locazione di operatori terzi.

## Art. 38

### Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Ai fini della verifica della fornitura da parte di FiberCop a condizioni non discriminatorie dei propri servizi di capacità dedicata all'ingrosso, è necessaria la comunicazione all'Autorità delle proprie offerte nonché la pubblicazione delle stesse sul sito dell'operatore a favore del mercato.
2. FiberCop, entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, comunica all'Autorità e pubblica sul proprio sito il listino, con validità annuale o pluriennale, concernente le condizioni tecniche, economiche e procedurali, sufficientemente dettagliate e disaggregate, inclusi SLA e penali, dei seguenti servizi di capacità dedicata all'ingrosso, per il Mercato n. 2B:
  - i. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica;
  - ii. flussi di interconnessione regionali e locali, raccordi interni di centrale e relativi servizi aggiuntivi.
3. In particolare, il listino di riferimento per i segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
  - a. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet su fibra ottica* per le capacità trasmissive: da 10 Mbps a 100 Mbps a passi di 10 Mbps e da 100 Mbps a 1 Gbps a passi di 100 Mbps;
  - b. flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a 2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps, 2,5 Gbps;
  - c. flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica ove tecnicamente fattibile e ove necessario.
4. Il listino di riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali relativi a:
  - a. i confini territoriali delle regioni e dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
  - b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei circuiti *terminating*, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
  - c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, e delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
  - d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*;

- e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura ed il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
  - f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste dalle diverse tipologie di applicazioni;
  - g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multi-sede e multi-tecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating*;
  - h. la fornitura, con riferimento a tutti i raccordi interni di centrale, del codice identificativo del circuito (TD).
5. FiberCop applica gli SLA e le Penali attualmente vigenti. L’Autorità si riserva di avviare, nel corso del presente ciclo regolamentare, qualora dovessero emergere motivate esigenze di mercato, un procedimento *ad hoc* di revisione degli SLA e Penali vigenti.
  6. FiberCop garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.
  7. Ogni successiva modifica del listino, di cui al precedente comma 2, incluse le promozioni e sconti a volume, nuovi servizi, dovrà essere comunicata all’Autorità e pubblicata da FiberCop sul proprio sito. Le modifiche apportate da FiberCop decorrono, di norma, qualora concernano le sole condizioni economiche, non prima di 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito. Le modifiche relative anche alle condizioni tecniche e procedurali, di norma, decorrono non prima di 90 giorni dalla loro pubblicazione sul sito, previa condivisione con gli operatori (eventualmente anche attraverso specifici tavoli tecnici).
  8. L’Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione motivata degli operatori, verifica le offerte di FiberCop per i servizi di cui al precedente comma 2. In caso di concrete criticità, l’Autorità adotterà le misure del caso al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall’Autorità possono retroagire rispetto alla relativa data di adozione.
  9. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione, FiberCop presenta all’Autorità, su base semestrale, un’adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei segmenti terminali di linee affittate all’ingrosso per il rilegamento delle sedi d’utente, delle relative prestazioni associate e dei servizi accessori, forniti agli operatori.
  10. In particolare, la reportistica contiene l’indicazione del:

- a. volume di ordinativi ricevuti;
  - b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
  - c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di FiberCop;
  - d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
  - e. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.
11. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'attuale Organo di Vigilanza. In aggiunta, l'OdV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 39

#### Disposizioni finali

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30, comma 12, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove pertinente e, tenuto conto della violazione, quelle applicabili ai casi di violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
2. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
3. Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari di FiberCop, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore.